

## LVII

## TORNATA DI MARTEDÌ 10 MARZO 1936

ANNO XIV

## 114° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

## INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	2178	Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Domodossola-Confinè-svizzero . . . . .	2178
<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>		Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi Uffici diplomatici e consolari all'estero. . . . .	2178
THAON DI REVEL: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale . . . . .	2178	Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare . . . . .	2179
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei Carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'articolo 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514 . . . . .	2178	Approvazione della Convenzione del 12 agosto 1935-XIII, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatore di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni. . . . .	2181
— Riduzione al 4.75 per cento del tasso di interesse sul debito della Società concessionaria delle Regie Terme di Santa Cesarea verso il Demanio . . . . .	2178	Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, che apporta aggiunte alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia Guardia di Finanza. . . . .	2181
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del sussidio straordinario accordato per lo esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata . . . . .	2181
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione con combustibili nazionali . . . . .	2179	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, concernente l'istituzione di grandi unità della M. V. S. N. e l'equiparazione del servizio prestato dalle Camicie Nere in quelli di detti reparti mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio Esercito . . . . .	2181
TREDICI . . . . .	2179	Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, recante norme per l'ammissione dei sanitari richiamati alle armi ai concorsi per i posti di medico e veterinario condotto . . . . .	2182
<b>Disegno di legge (Seguito e fine della discussione):</b>		Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2208, che riduce il quantitativo minimo di carbone fossile estero da sbarcare in uno stesso porto con destinazione al transito, via terra, ai fini della esenzione della tassa di sbarco. . . . .	2182
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV . . . . .	2182	Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio Esercito. . . . .	2182
ROSSONI, <i>Ministro</i> . . . . .	2283	<b>Disegni di legge (Votazione segreta)</b> . . . . .	2203
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>			
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV . . . . .	2196		
DE REGIBUS . . . . .	2196		
GIGLIOLI . . . . .	2199		
<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze . . . . .	2178		

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1936

**La seduta comincia alle 15.**

MARCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli camerati: Baraldi, di giorni 4; Raffaelli, di 1; per motivi di salute, gli onorevoli camerati: De Carli Nicolò, di giorni 5; Panunzio, di 30; Foschini, di 30; Vezzani, di 8; Olivetti, di 20; per ufficio pubblico, gli onorevoli camerati: Lualdi, di giorni 3; Sangiorgi, di 7; Arcidiacono, di 20; Giarratana, di 3; Chiarini, di 2.

(Sono concessi).

### Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera, per incarico di S. E. il Capo del Governo, Ministro delle corporazioni e Ministro della guerra, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale. (1093).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'articolo 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514. (1094)

Mi onoro di presentare pure alla Camera il disegno di legge:

Riduzione al 4.75 per cento del tasso di interesse sul debito della Società Concessionaria delle Regie Terme di Santa Cesarea verso il Demanio. (1095)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge.

Saranno inviati alle Commissioni competenti.

### Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-Anno XIV, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei mate-

riali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze. (*Stampato* n. 968-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Domodossola-Confine svizzero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Domodossola-Confine svizzero (*Stampato* n. 971-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, col quale si concede alla « Società Subalpina Imprese Ferroviarie » un sussidio straordinario per l'esercizio della ferrovia Domodossola - Confine svizzero. ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da

riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero. (*Stampato* n. 972-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare. (*Stampato* n. 973-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione con combustibili nazionali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione con combustibili nazionali. (*Stampato* n. 975-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Tredici. Ne ha facoltà.

TREDICI. Camerati, desidero intrattenervi brevemente sul decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, recante norme per lo sviluppo dell'autotrazione

con combustibili nazionali, per sottolinearne la grande importanza economica e politica: importanza che non è certamente sfuggita alla vostra squisita sensibilità.

Col provvedimento in esame, il Governo ha inteso di rendere più aderente alla situazione attuale la necessità di favorire lo sviluppo dell'autotrazione con combustibili nazionali.

Non è da oggi che il Governo Fascista ha indirizzato i suoi studi alla soluzione dell'importante argomento. Facendo tesoro di quanto si era proposto nel passato — senza peraltro giungere, come era spesso accaduto, a risultati concreti — il Governo nazionale con una somma di importanti provvedimenti, che hanno preceduto quello che è ora sottoposto alla vostra approvazione, ha decisamente puntato, con tutte le proprie forze, verso la soluzione di un tale problema, la cui importanza politica ed economica è evidentissima, soprattutto nell'attuale singolare congiuntura internazionale.

Il provvedimento in parola, pone le basi di una concreta realizzazione della utilizzazione dei carburanti nazionali, stabilendo, con obbligo tassativo che, ad una determinata data, una notevole parte del pubblico traffico sarà azionata esclusivamente a gassogeni od a carburanti nazionali. In tal modo, senza scosse, si può giungere alla risoluzione auspicata, dando modo alle industrie nazionali di attrezzarsi convenientemente, anche in vista degli ulteriori sviluppi del traffico, in relazione al prevedibile incremento della produzione e del commercio nazionale.

La tendenza alla utilizzazione di combustibili nazionali si è delineata non soltanto nell'Italia Fascista — dove si è imposta con caratteri di particolare necessità, acuiti dalle esigenze attuali — ma quasi tutte le più importanti nazioni del mondo, non escluse quelle che sono produttrici ed esportatrici di prodotti petroliferi o che dispongono di sicuri rifornimenti di carburante in paesi coloniali o sotto mandato diretto.

Può essere interessante ricordare a proposito che, nell'ultimo biennio, il consumo del solo alcool rappresentava in Cecoslovacchia il 17,3 per cento del consumo nazionale di combustibili, in Germania il 14,2 per cento, in Francia il 6,8 per cento e che percentuali notevoli si riscontrano anche per i Paesi extra-europei grandi produttori di benzina.

Nei riguardi del mercato nazionale è noto che il consumo normale di benzina si aggira, in periodi normali, sulle 450-500 mila tonnellate annue, che danno luogo ad una ingente esportazione di valuta. Per risolvere siffatto problema ed arrivare gradualmente ad una produzione di combustibili nazionali che possa sostituire per la totalità o per una notevole quota, l'importazione, la soluzione non può essere univoca, ma deve ricercarsi nelle varie possibilità che il sottosuolo nazionale ed i carburanti succedanei offrono alla realizzazione del problema.

E così, mentre si proseguono, da parte dell'Istituto parastatale e di altri enti, le ricerche nel sottosuolo per l'estrazione di petrolio — ri-

cerche che, da qualche anno, hanno già condotto a risultati modesti, ma in ogni modo altamente rappresentativi — si studia un complesso di provvedimenti, uno dei quali ora è sottoposto alla vostra approvazione, per raggiungere la necessaria indipendenza economica in tale materia attraverso la utilizzazione dei vari carburanti succedanei.

Le sanzioni ginevrine hanno accelerato un tale processo conducendo, in alcuni campi, alla realizzazione immediata di un piano la cui attuazione era stata prevista nel termine di un quinquennio.

Per quanto riguarda l'alcool, è stato recentemente imposto, a partire dal 21 febbraio 1936, l'obbligo della miscela del 20 per cento in volume di alcool assoluto. Si tratta di un passo di notevole importanza verso la realizzazione del programma dei combustibili nazionali, che è stata resa possibile soltanto dall'alta tensione ideale che anima ogni istituzione del Regime e per cui sotto vari aspetti il merito va ascrivito alle sanzioni economiche che, mirando ad assediare la nostra economia, hanno condotto soltanto ad accelerare la realizzazione di programmi di vastissima portata, involgenti una serie di ampi problemi agricoli, commerciali, industriali.

Oltre l'utilizzazione dell'alcool metilico, va notato il recente provvedimento (Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270) che reca nuove norme in materia di estrazione degli olii leggeri derivanti dal carbon fossile e che permetterà di utilizzare nell'autotrazione una sensibile quantità di benzolo.

A questi provvedimenti vanno aggiunti gli altri riguardanti la idrogenazione delle ligniti, degli olii di rocce asfaltiche e dei petroli greggi albanesi, che sarà compiuta a cura della nuova grande Azienda di recente costituzione.

Per gli olii derivati da rocce asfaltiche, prezioso patrimonio della nostra economia mineraria, non sufficientemente sfruttato nel passato — il recente provvedimento approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri, che stabilisce un premio di lire 55 a quintale sugli olii pesanti distillati direttamente dall'olio grezzo estratto, permetterà che la nostra industria si attrezzi adeguatamente a tal fine, conducendo ad una sensibile produzione di carburanti che possono sostituire quelli importati.

Camerati! Il provvedimento che è ora sottoposto alla vostra approvazione e che rende obbligatorio entro il 1º gennaio 1938 l'impiego dei combustibili di produzione nazionale per tutti gli autoveicoli adibiti a trasporti di passeggeri, sia in servizio urbano che in servizio extra urbano, si inquadra nel piano predisposto dal Governo Nazionale, disciplinando l'uso di tali combustibili in un importantissimo settore del traffico.

L'uso del carbone di legna che, dall'attuazione di tale provvedimento sarà stimolato, concorrerà, con le altre materie succedanee, a realizzare quel programma di autonomia economica e politica la cui realizzazione se è necessaria in alcuni campi, appare essenziale nel settore del-

l'autotrazione, che costituisce uno dei punti nevralgici della vita di un grande paese industriale.

Parallelamente all'emanazione di tali provvedimenti, l'industria nazionale si sta attrezzando per la produzione di gassogeni: risulta infatti che la Commissione consultiva per i nuovi impianti industriali presso il Ministero delle corporazioni ha già autorizzato due nuovi impianti per la produzione dei gassogeni.

Ricorrendo così, alle varie possibilità che l'economia del Paese offre, l'Italia va gradatamente realizzando quel programma di autarchia economica, che non va riguardato soltanto da un punto di vista contingente, in rapporto cioè alle sanzioni, ma che va invece impostato da un punto di vista generale e continuo per l'economia del Paese.

Allorchè, attraverso la realizzazione del piano così preordinato, le varie iniziative si saranno gradatamente realizzate, il nostro Paese avrà raggiunto due scopi essenziali per la vita di una grande Nazione: scopi politici ed economici.

Sul primo, vale a dire sullo scopo politico, è inutile che io vi intrattenga: la forza di un grande Paese ed il suo peso nel complicato gioco degli interessi internazionali è attualmente in funzione della propria indipendenza dall'estero.

Ma anche dal secondo punto di vista, vale a dire da quello economico, i benefici concreti di una tale politica sono chiaramente evidenti. Allorchè il programma sarà realizzato l'Italia avrà risparmiato una esportazione di oro di notevole importanza, nell'ordine di grandezza delle centinaia di milioni. Si tratta di una cifra ingente, che pesa notevolmente sulla nostra bilancia dei pagamenti, da qualche anno tanto impoverita in seguito allo inaridimento delle partite favorevoli, così dette « invisibili », ed alla contrazione delle nostre esportazioni.

Si pone ora il problema dei costi di produzione: bisogna con tutte le energie puntare alla migliore realizzazione di questo programma, vale a dire al risparmio dell'esportazione di valuta senza pesare troppo sui costi di produzione all'interno. Un tale spauracchio è stato notevolmente esagerato, in vista dei noti interessi internazionali, miranti a mantenersi ed a consolidare le esportazioni nel mercato italiano. Ma, a parte le esagerazioni, è evidente che questo problema sussiste. Gli sforzi tendono adesso a raggiungere l'autarchia economica in questo, come negli altri settori, senza gravare troppo i costi di produzione.

Notevoli passi sono stati già compiuti in questo campo ed è forse già a voi noto che, per alcuni carburanti succedanei, si raggiungeranno dei prezzi non troppo lontani da quelli del mercato internazionale. Si tratta di un risultato di primissimo ordine la cui importanza va sottolineata dinanzi a questa Assemblea.

Allorchè l'Italia — e la fede nel Capo e l'operosità degli italiani tutti lo assicurano — sarà riuscita a produrre all'interno nel campo dei carburanti, come in moltissimi altri, merci prime totalmente o prevalentemente importate, a costi di produzione ben studiati e vagliati che non inci-

dano sensibilmente sulla produzione, si potrà ben dire che una grande vittoria è stata raggiunta.

Le sanzioni hanno affrettato siffatta azione e, sotto questo punto di vista almeno, sono state benefiche per la nostra economia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, che reca norme per favorire lo sviluppo dell'automobilismo azionato con carburanti di produzione nazionale ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione del 12 agosto 1935-XIII, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatorato di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione del 12 agosto 1935-XIII, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatorato di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni. (*Stampato* n. 976-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata presso il Provveditorato generale dello Stato il 12 agosto 1935, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatorato di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, che apporta aggiunte alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia Guardia di finanza.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, che apporta aggiunte alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia Guardia di finanza. (*Stampato* n. 977-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, che aggiorna la legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia guardia di finanza ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata. (*Stampato*, n. 978-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, concernente l'istituzione di grandi unità della M. V. S. N. e l'equiparazione del servizio prestato dalle Camicie Nere in quelli di detti reparti mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio Esercito.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, concernente l'istituzione di grandi unità della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e l'equiparazione del servizio prestato dalle Camicie Nere in quelli di detti

reparti mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio Esercito. (*Stampato* n. 979-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, concernente l'istituzione di grandi unità della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e l'equiparazione del servizio prestato dalle Camicie Nere in quelli di detti reparti mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio esercito ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, recante norme per l'ammissione dei sanitari richiamati alle armi ai concorsi per i posti di medico e veterinario condotto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, recante norme per l'ammissione dei sanitari richiamati alle armi ai concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto. (*Stampato* n. 994-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, recante norme per l'ammissione dei sanitari richiamati alle armi ai concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2208, che riduce il quantitativo minimo di carbone fossile estero da sbarcare in uno stesso porto con destinazione al transito, via terra, ai fini della esenzione dalla tassa di sbarco.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV,

n. 2208, che riduce il quantitativo minimo di carbone fossile estero da sbarcare in uno stesso porto con destinazione al transito, via terra, ai fini della esenzione dalla tassa di sbarco. (*Stampato* n. 999-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2208, che riduce il quantitativo minimo di carbone fossile estero da sbarcare in uno stesso porto con destinazione al transito, via terra, ai fini della esenzione dalla tassa di sbarco ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio Esercito.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio Esercito. (*Stampato* n. 1004-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio Esercito ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV.

Come la Camera ricorda, la discussione generale è stata chiusa nella seduta di ieri, riservando la parola all'onorevole Relatore e al Governo.

Onorevole Relatore, ella intende parlare?

BORGHESE, *Relatore*. Rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste. (Vivissimi applausi)*. Ringrazio il camerata Borghese per la sua esauriente relazione sul bilancio dell'agricoltura e ringrazio anche i camerati Coceani, Cingolani, Baraldi, Paoloni, Capri-Cruciani, Gorio e Moretti che hanno discusso alcuni importanti problemi dell'agricoltura e della pesca. Risponderò ad essi nel corso della breve dichiarazione che intendo fare.

Se c'è un campo delle attività nazionali nel quale lo stimolo e l'incitamento del fascismo ha avuto un grande valore realizzativo, questo campo è proprio quello delle attività agricole.

Il Ministero si è attrezzato in modo da avere dei rapporti diretti non solo coi propri tecnici che consigliano e guidano gli agricoltori nelle diverse provincie, ma anche in modo di avere rapporti diretti soprattutto coi produttori: agricoltori e lavoratori agricoli.

Io ho voluto personalmente esaminare in ogni provincia i problemi locali dell'agricoltura, vedere da vicino gli uomini che devono agire, e constatare come le diverse produzioni sono curate e perfezionate.

Una conclusione alla quale sono giunto dopo l'esame della situazione agricola in ogni provincia è questa: gli agricoltori che hanno completato la produzione agricola con alcune attività di industrializzazione dei prodotti hanno tutti una condizione migliore; le provincie che sono esclusivamente produttrici e non valorizzano altrimenti questi prodotti, hanno tutte un livello inferiore.

Vedete, per esempio, nella regione lombarda, nel Piemonte, nella Emilia, noi abbiamo non solo un'alta produttività di cereali, ma abbiamo anche delle industrializzazioni tipiche: l'industria casearia, l'industria zootecnica, le industrie del pomodoro ecc..

La somma maggiore di lavoro fa sì che, a chiusura dei bilanci agricoli, c'è una maggiore somma di guadagno; là dove invece la produzione agraria si limita a mettere sul mercato i prodotti della terra c'è minor lavoro e quindi minore ricchezza.

Le stesse forme di contratto fra il proprietario e il lavoratore influiscono normalmente sul maggior prodotto. È noto che il fascismo ha impostato il problema sociale della valle del Po soprattutto affermando che bisognava diminuire il numero degli avventizi, dei braccianti, dei salariati della terra, per aumentare invece il numero dei partecipanti, dei mezzadri, cioè di coloro che collaborano col proprietario e partecipano ai frutti della produzione. E ciò si è fatto anche per la ragione fondamentale che ho spiegato prima, e cioè che la necessità dell'agricoltura è soprattutto quella di far lavorare di più le masse agricole, mentre i braccianti, di regola, non lavorano più di tre o quattro mesi all'anno.

Ora, poichè noi partiamo dal principio che il lavoro è la ricchezza, dove c'è meno lavoro c'è meno ricchezza, e dove c'è più lavoro c'è più ric-

chezza, più benessere, più margine, tanto per la proprietà quanto per i lavoratori.

Se io passo dalle regioni del Nord alle regioni dell'Italia Centrale, e specialmente all'Italia del Sud, la differenza salta subito agli occhi. Ma io richiamo ancora una volta la vostra attenzione sul fatto che in queste regioni il lavoro è meno intenso. Alcune settimane or sono io ho preso contatto con gli agricoltori della Calabria e della Sicilia.

Una delle osservazioni che più mi ha impressionato è stata questa: dopo parecchi anni di assenza, io ho constatato che per esempio nella vasta zona degli agrumeti non c'è un segno di nuove costruzioni, vale a dire, non c'è un segno di progresso e di benessere maggiore.

Io avrei voluto vedere se non delle case coloniche, dei palazzi dei proprietari degli agrumeti. Niente di tuttociò.

Si è prodotto per la pura e semplice alimentazione delle popolazioni, ed il proprietario non ha avuto margine per aumentare il valore della sua proprietà. Ora, quando il lavoro serve esclusivamente alla alimentazione è insufficiente a mettere in moto la grande macchina di rinnovazione sociale, che è il segno stesso della civiltà. (*Applausi*).

Per queste ragioni, insieme agli agricoltori e ai lavoratori agricoli io ho affrontato alcuni problemi, il principale dei quali consiste in questo: Non basta produrre, non basta perfezionare la produzione agricola, intensificarla; bisogna che l'agricoltura sia attrezzata per difendere i prodotti. Non si devono gettare anarchicamente sul mercato i prodotti. Bisogna graduare la vendita e tutelarla. Voi potete osservare quello che è avvenuto in alcuni rami della produzione nazionale. Io ho fatto altra volta la esposizione dei vantaggi che gli agricoltori hanno avuto dagli ammassi del grano. Quest'anno abbiamo ammassato ben 8 milioni di quintali grano della produzione del 1935; otto milioni non sono molti sui 40-42 circa che si commerciano, perchè il resto va direttamente al consumo delle campagne. Però è una cifra considerevole. La speculazione non può più giocare, perchè il giorno in cui si cerca, attraverso la speculazione, di alzare artificialmente o di abbassare artificialmente i prezzi del grano, l'ammasso mette sul mercato una grossa quantità di grano e la speculazione perde la sua partita.

Gli agricoltori sono soddisfatti di questa politica.

Però quest'anno, gli agricoltori meno disciplinati volevano guadagnare più degli ammassatori perchè, data la richiesta dei molini e la ricerca insistente del grano, chi non aveva ammassato, essendo padrone di vendere in un momento qualsiasi, realizzava il massimo guadagno. Noi siamo intervenuti in tempo, ed avrete notato che per più di tre mesi, per circa 4 mesi, abbiamo mantenuto il prezzo del grano a 112 lire, prezzo compensativo per gli agricoltori. Quando poi alcuni egoisti hanno fatto questo ragionamento, «dal momento che

c'è una grande ricerca di grano, cerchiamo di vendere magari a 120 a 130 o più», il Partito, d'accordo col Ministero dell'agricoltura, è intervenuto e si è dimostrato che l'ammasso non serve soltanto per difendere il prezzo compensativo del grano, ma serve anche a contenere i prezzi quando aumentarli significa affamare le masse della popolazione italiana (*Applausi*). Questa è autentica politica economica fascista. Ma è chiaro che soltanto avendo un organismo di disciplina nelle mani si possono ottenere questi risultati. Senza questa disciplina il maggior realizzo della fatica produttiva non va mai ai produttori, ma agli speculatori.

Avete notato che ho ripetuto più volte questa parola speculatori. Non ho detto commercianti, perchè altrimenti il camerata Racheli avrebbe giustamente protestato (*Si ride — Commenti*).

Altra cosa è speculazione, altra cosa è commercio, cioè distribuzione di merci. Altra cosa è la distribuzione ai consumatori dei prodotti e altra cosa, per esempio, è l'accaparramento all'ingrosso delle merci. Il grossista è un personaggio interessante nell'economia corporativa? Io dico di no (*Approvazioni*). Io credo che il naturale grossista per l'agricoltura siano precisamente l'ammasso o i consorzi. (*Approvazioni*).

Quando l'Italia, prima che il Duce avesse indetto la battaglia del grano, doveva importare 10, 15, 20 milioni di quintali di grano, queste importazioni erano fatte da pochissime persone, e gli importatori, cioè i grossisti si potevano contare sulle dita di una mano. Le differenze di guadagno si contavano a milioni ed erano pochissimi quelli che le incassavano.

Non voglio fare della demagogia, faccio una semplice constatazione. È questo un commercio ammissibile in un'economia che voglia stabilire una maggiore giustizia fra i produttori e fra i rivenditori e i consumatori delle merci? Evidentemente no. Bisogna avere il coraggio di dire che nell'economia corporativa c'è posto per tutti, ma non c'è posto per i parassiti e per gli speculatori. (*Vivi applausi*).

Detto questo, avvertirò che il Ministero dell'agricoltura, in perfetto accordo con le organizzazioni sindacali e col Ministero delle corporazioni, che ha sotto alcuni aspetti un'attività perfettamente collegata all'attività agricola, intende sviluppare sempre di più l'attrezzatura economica dell'agricoltura. Noi vogliamo fare molti silos per il grano. (*Approvazioni*), perchè i prodotti che non sono consumati a breve scadenza hanno bisogno di essere ben conservati, altrimenti si guastano ed è ricchezza nazionale che va a male.

A proposito di grano, noi intendiamo quest'anno impedire i contratti — che non si possono spiegare e che non devono essere ammessi — di acquisto del grano in erba. Io affermo senza alcuna esitazione che questa forma di contratti è immorale. Il prodotto si deve contrattare quando tutte le lavorazioni sono ultimate e quando il prodotto stesso deve andare al consumatore. (*Approvazioni*).

Il Ministero dell'agricoltura adotterà un provvedimento speciale a questo riguardo. Avete del resto già notato che per non premiare i peggiori agricoltori, noi abbiamo fatto diventare obbligatorio l'ammasso dell'ultimo grano rimasto per arrivare al nuovo raccolto.

In questo modo non avverrà più quello che è avvenuto nel passato: che il grano di luglio costava 80 ovvero 90, e quello di aprile e di maggio centoventi o centotrenta, ed alle volte anche più.

Per questa politica che sbocca nettamente in un piano corporativo della economia agricola, la statistica ha un valore dimostrativo enorme.

Nel campo della produzione, e secondo un preciso piano corporativo, la statistica ci può guidare per produrre ciò che è necessario, e per non produrre ciò che viene ad ingombrare il mercato o a fare della concorrenza ai prodotti che sono già stabilizzati e che hanno un preciso collocamento, sia nel mercato nazionale che in quello internazionale.

Date uno sguardo alle voci principali della nostra produzione agraria: voi sapete che il valore del grano che si produce ogni anno, in Italia, si aggira intorno agli 8 miliardi: è la voce massima della nostra produzione; il granturco, invece, si eleva ad un valore di produzione di circa 2 miliardi.

Così abbiamo il riso, che pure è una voce importante e si aggira intorno ai 500 milioni; altrettanto dicasi dell'avena che è di 500 milioni. Ma vi sono altre voci grosse, che sono poi quelle di massima che devono determinare la politica agraria nell'insieme delle provincie, o di quasi tutte le provincie, e fra queste è il vino, per esempio, che ha un valore di circa 3 miliardi; l'olio di un miliardo, ecc.

Ebbene, annunciando queste cifre posso aggiungere subito: con la statistica del terreno che è messo a disposizione di queste coltivazioni, addizionando il lavoro necessario per la produzione, noi abbiamo: valore del terreno, valore del lavoro, somma globale dei costi.

Credete voi che, con un piano corporativo e con la disciplina corporativa non si possa stabilire l'equo compenso di queste produzioni agrarie, senza affidarsi alla libera concorrenza, che poi è libera anarchia produttiva?

Se le corporazioni, che hanno già cominciato a funzionare egregiamente, faranno, una ad una, l'inventario dei beni che sono capaci di produrre, noi potremo, con una discreta facilità, avere sempre sott'occhio il patrimonio delle nostre ricchezze.

Io sostengo che attraverso gli enti economici degli agricoltori questa politica creerà tale disciplina e tale sicurezza nel mondo agricolo per cui le crisi gravissime, che più volte si sono verificate, non si ripeteranno più, o, certamente avranno ripercussioni assai meno gravi nella vita del Paese.

Bisogna stabilire una certa continuità nel compenso del lavoro agricolo. Non avere gli sbalzi enormi che si son sempre constatati.



Per ottenere questo è necessaria la padronanza del prodotto da parte dei produttori. La conseguenza sarà inevitabilmente questa: che anche i produttori industriali, anche i professionisti, gli artigiani, e tutte le altre classi risentiranno meno della crisi agraria: perchè è arciprovato che quando il mondo dei rurali guadagna, tutte le altre attività sono alimentate (*Vivissimi applausi*); quando il mondo rurale non guadagna tutte le altre attività sono depresse.

Per perfezionare questa politica, naturalmente, non dobbiamo trascurare un aspetto molto importante che consiste nel perfezionamento del lavoro agricolo. Bisogna riconoscere che in tutte le regioni si è camminato molto. I tecnici sono ascoltati, ma gli agricoltori, quelli autentici, quelli che vivono nelle loro campagne insieme ai contadini, ne sanno anch'essi quanto i tecnici. Per perfezionare la produzione agricola bisogna tenere presente un dato di fatto. In agricoltura più i progressi si accentuano, più sono necessarie le maestranze specializzate. La floricoltura, per esempio, ha bisogno di maestranze di primissimo ordine. Non si trovano tutti i giorni, in un qualsiasi paese o in una qualsiasi provincia, dei potatori intelligenti e adatti di olivi e di viti.

Adesso vogliamo sviluppare l'industria del latte per avere la caseina e produrre la lana sintetica, e ci accorgiamo che mancano i capi mungitori cioè i dirigenti del lavoro; quindi la tecnica deve sempre più entrare nella vita pratica produttiva anzichè restare un'astrazione. Così le scuole, che noi abbiamo attribuito all'organizzazione sindacale dei lavoratori, non debbono ridursi alle lezioni nelle aule; bisogna che la scuola si faccia in campagna, praticamente, perchè allora soltanto noi creeremo le maestranze specializzate agricole.

Ancora. Le maestranze si debbono preparare nelle diverse regioni a seconda della produzione tipica di tali regioni. Noi possiamo produrre tutto quello che vogliamo, sul nostro suolo; ma la varietà del clima, dalle Alpi alla Sicilia, ci impone una intelligente scelta dei prodotti, regione per regione. Ad un certo momento, per esempio, tutti avrebbero voluto produrre barbabietole per fare lo zucchero e per fare alcool. Ma è evidente che le barbabietole si debbono produrre là dove il terreno si presta a maggiore produzione, non su un terreno che dia 200 quintali di produzione per ettaro, quando nel Ravennate, nel Ferrarese nei terreni vallivi si hanno 350-450 quintali per ettaro. Non sarebbe intelligente da parte degli agricoltori voler fare tutti le stesse coltivazioni.

Altro esempio: c'è stato un momento in cui molti agricoltori di diverse provincie hanno voluto produrre il formaggio famoso di Parma, di Reggio e di qualche altra provincia. E hanno creato una *grana* incredibile. (*Commenti*). Intanto hanno depresso il mercato, perchè la qualità non era quella raggiunta nel reggiano e nel parmigiano.

Questi criteri non devono essere imposti. Il Ministero dell'agricoltura intende richiamare l'attenzione dei produttori su questi problemi, ma

è perfettamente convinto che gli agricoltori stessi devono indirizzare e regolare la loro attività. A questo modo noi riusciremo a creare un assetto sicuro e a non turbare con industrie nascenti quelle già affermatesi trionfalmente o sul mercato interno o sul mercato internazionale.

Credo, Camerati, di avervi detto, nelle linee generali, come noi intendiamo procedere praticamente per il potenziamento dell'agricoltura. Ma ci sono alcuni problemi che devo trattare in modo particolare.

Per l'alimentazione, voi sapete come noi produciamo già tutto quello che ci occorre: tutto il grano, tutto il granturco, eccettuato l'anno scorso per la stagione poco propizia, tutto il riso, che, in parte esportiamo, gli ortaggi e le frutta che esportiamo pure.

Nel campo stesso della alimentazione siamo alquanto deficitari invece per la carne e per la pesca. Ieri i camerati Cingolani e Coceani hanno parlato della pesca. Essi sanno come il Ministero dell'agricoltura cerchi di sostenere l'attività peschereccia. È di pochi mesi la costituzione del Credito per i pescatori.

Se sarà possibile aumenteremo i fondi del credito per la pesca, perchè questa è una attività che potrà rendere moltissimo agli italiani.

Per la carne, a ciò che ha chiesto ieri il camerata Moretti, cioè una disciplina dell'importazione, devo rispondere che ciò è già un fatto compiuto. Finora l'importazione del bestiame occorrente avveniva attraverso l'Ungheria con un congegno commerciale che a un certo momento ci ha fatto riflettere, se non sospettare. Il bestiame che era importato dalla Jugoslavia e dall'Ungheria andava a finire tutto sul mercato di Milano: e siccome il mercato di Milano ha sempre fatto i prezzi, quel poco bestiame (circa cinquantamila capi all'anno) che si vendeva a un prezzo basso, riusciva a rinvilire in un modo impressionante il prezzo di tutto il bestiame che gli agricoltori mettevano sul mercato.

D'ora innanzi importeremo questo bestiame attraverso un organismo nelle mani degli agricoltore. (*Vivissimi applausi*)

Per i prodotti destinati all'industria, noi abbiamo già adottato dei provvedimenti di straordinaria importanza.

Ieri il camerata Paoloni ha trattato a fondo della produzione di materie prime, e specialmente di fibre tessili. Tutti conoscono le cifre della nostra importazione in questo campo. Sono centinaia di milioni ogni anno che noi spendiamo per importare delle fibre tessili. Dopo le sanzioni, le importazioni di cotone e della lana specialmente hanno il catenaccio. Intanto però le nostre industrie devono lavorare.

Ora è possibile produrre cotone in Italia?

Indubbiamente nel passato si produceva una discreta quantità di cotone. Poi ci siamo ridotti a qualche migliaio di quintali. Per ordine del Duce, in questa annata agricola noi coltiveremo da 10 a 12 mila ettari di cotone in Sicilia, nel Salernitano, in Lucania e in Calabria.

Non soltanto gli agricoltori sono tradizionalisti e misonoisti. Sebbene gli industriali siano più dinamici e più rivoluzionari, in certi momenti diventano anch'essi tradizionalisti, restano incrostati ai vecchi sistemi produttivi. I cotonieri in un primo tempo dicevano che il cotone in Italia ha la fibra troppo corta, che il cotone prodotto dalla canapa non serve perfettamente e che quindi bisognava andare adagio nello sviluppo di questa attività.

Ebbene, siccome ormai noi sperimentiamo non soltanto teoricamente, ma in pratica, perchè produciamo industrialmente, le riserve non sono più ammesse. Bisogna prima di tutto consumare tutto il cotone agricolo e tutto il cotone che sapremo trarre dalla canapa. Sarà tanto oro in meno che esporteremo e sarà perfettamente inutile che si venga a dire che tutto ciò che costa meno all'estero bisogna importarlo. Ciò che importiamo si paga oro, ciò che produciamo è lavoro pagato agli italiani in moneta italiana. (*Applausi*).

Per questa ragione voi sapete che il Consiglio dei Ministri tre giorni or sono ha già stabilito l'obbligo, in perfetto accordo con l'Istituto cotoniero, di consumare il cotone agricolo e quello prodotto dalla canapa per le nostre industrie.

Si capisce che volendo noi utilizzare le materie prime che abbiamo sempre esportato, non dovremo limitare l'esportazione di esse. Per la canapa la nostra produzione è già considerevolmente superiore alle necessità attuali di industrializzazione. Quindi resta stabilito che tutto ciò che possiamo esportare in canapa, seta o altre fibre, lo esporteremo, salvo a utilizzare la maggior produzione per gli usi nazionali.

Così dicasi dei carburanti. Il camerata Tredici ha parlato poc'anzi dei carburanti nazionali. Io non voglio intrattenervi molto su questo argomento. Certo è però che con le barbabietole si può fare dell'alcool ottimo. Qui il costo è veramente superiore, ma ripeto il ragionamento già fatto. Si tratta del lavoro italiano.

Un'altra iniziativa del Ministero dell'agricoltura in fatto di carburante consiste nella utilizzazione, per la produzione dell'alcool, dei fichi d'india, che in gran parte attualmente non sono utilizzati. Io ho visto che ci sono regioni, specialmente la Sicilia e la Sardegna, dove si può utilizzare con pochissima spesa il fico d'india e pagare sul posto alcuni milioni di giornate di lavoro, che non andranno certamente sciupati, data la necessità di far lavorare gli operai del meridionale.

Nell'assieme le produzioni industriali sono curate con molta passione dal Ministero dell'agricoltura e sono lieto di dirvi che per la produzione della lana sintetica, mano a mano che questa industria si andrà perfezionando, saremo in grado di fornire tutta la caseina che l'industria chiederà, senza che ci si venga a dire, anche in questo campo, che la lana importata costa meno. (*Applausi*).

Già l'anno scorso le provvidenze del Governo hanno portato a un prezzo compensativo l'allevamento dei bachi da seta.

Quest'anno il provvedimento che garantisce un minimo di lire 5,50 al chilogramma e che è compensativo per gli agricoltori e i contadini permetterà, io penso, di raddoppiare quasi la produzione dell'anno scorso. Non bisogna dar torto agli agricoltori e ai contadini che nel 1935 hanno prodotto pochi bozzoli, perchè la produzione del 1934 era stata compensata con due lire al chilogramma, vale a dire che il lavoro, tanto maschile quanto femminile, non era compensato.

Tutte queste attività che si vanno moltiplicando e che noi agganciamo sempre più alle necessità industriali della Nazione, continueranno ad essere curate con amore dal Ministero dell'agricoltura, che agisce sempre in perfetto accordo coi produttori interessati. E siccome l'intensificazione produttiva dell'agricoltura richiederà un maggior quantitativo di terreni l'opera di bonifica dovrà non sospendersi o rallentarsi, ma invece intensificarsi.

I mezzi a disposizione non sono molti, ma noi ne avremo anche quest'anno a sufficienza per aumentare il suolo da coltivare. A questo riguardo credo che bisognerà che ci decidiamo a riscattare tutti i terreni di proprietà indefinita o non responsabile. (*Approvazioni*). Ci sono terreni di proprietà comune che non sono convenientemente sfruttati; ci sono terreni di proprietà privata che non sono messi in valore, e qui il contributo dello Stato non sarà mai sufficiente per metterli in valore se non diamo un assetto sociale diverso alla terra.

Tutti noi siamo entusiasti della grandiosa opera compiuta dal Regime nell'Agro Pontino: sono migliaia di ettari di terreno redento. Non c'è solamente la ragione economica; quel che ci interessa moltissimo è anche la ragione sociale. Quando guardiamo l'Agro Pontino con le case e i contadini, coi lavoratori soddisfatti delle loro fatiche, noi pensiamo che non c'è solamente la ragione del maggior lavoro che essi oggi hanno, ma c'è anche la speranza da parte di coloro che dedicano il loro braccio alla terra, di diventarne un giorno i proprietari! (*Applausi*).

Io non ho altro da dire, perchè non intendo soffermarmi su aspetti particolari della nostra attività ministeriale; si tratta di dettagli, come la lotta contro le malattie delle piante, per la sperimentazione agraria, per l'ausilio continuo che si dà agli agricoltori. È noto che tutti, non solo i dirigenti degli agricoltori, ma anche gli agricoltori singoli ed i lavoratori possono venire al Ministero e trovare parole di solidarietà, di incoraggiamento e di guida. Su questi dettagli non mi trattengo, ma a conclusione della mia breve esposizione voglio dire questo: l'agricoltura è la migliore forza che il Governo ha a sua disposizione per far fronte alle sanzioni e per creare un sistema economico sicuro dagli attentati e dagli assalti stranieri. Noi dobbiamo bandire per sempre il criterio che si debba avere la propria attività produttiva subordinata alle materie prime degli stranieri.

Bisogna produrre tutto quello che possiamo produrre in Italia, ed equilibrare i costi ed i compensi. È ben chiaro che nessuna potenza politica autentica integrale è possibile senza l'autarchia e la potenza economica. (*Approvazioni*)

Noi conquisteremo l'autarchia e la potenza economica, perchè solo in tale modo lo spirito eroico del popolo italiano — popolo di combattenti e di produttori — potrà assicurare le fortune della Patria. (*Vivissimi, generali, prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo ora alla discussione dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, si intendono approvati con la semplice lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

*Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937.* — Titolo I. — *Spesa ordinaria.* — Categoria I. — *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e compartimentale ed al personale comandato di altre Amministrazioni (*Spese fisse*), lire 4,900,000.

Capitolo 2. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (escluso il personale forestale) (*Spese fisse*), lire 3,476,000.

Capitolo 3. Retribuzioni al personale avventizio o giornaliero assunto per i servizi ordinari dell'Amministrazione centrale e degli uffici provinciali, lire 350,000.

Capitolo 4. Indennità, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni del personale (escluso quello forestale) dell'Amministrazione centrale, per incarichi ad estranei, nell'interesse dei servizi dell'Amministrazione centrale e per il servizio dei Gabinetti — Competenze ai membri di Consigli, Comitati e Commissioni (*a*), lire 652,000.

Capitolo 5. Indennità e spese di viaggio per missioni o tramutamenti del personale compartimentale, provinciale (escluso quello forestale) o degli organi dipendenti e per missioni ed incarichi ad estranei, nell'interesse dei servizi periferici — Indennità ai Commissari ed assessori per gli Usi civili — Assegni per incarichi di direzione ed assistenza, lire 1,493,000.

Capitolo 6. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero (escluso il personale forestale) ed al personale di altre amministrazioni, lire 379,000.

Capitolo 7. Sussidi al personale (escluso quello forestale) in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie, lire 151,000.

Capitolo 8. Fitto di locali per gli organi provinciali (*Spese fisse*), lire 235,000.

Capitolo 9. Manutenzione di locali e canoni d'acqua per l'edificio del Ministero, lire 73,000.

Capitolo 10. Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca, lire 40,000.

Capitolo 11. Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postelegrafica (*Spesa obbligatoria*) (*a*), lire 95,000.

Capitolo 12. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 14. Spese casuali, lire 25,000.

Capitolo 15. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238), lire 43,000.

Capitolo 16. Spese per il funzionamento degli Ispettorati dell'agricoltura e del Commissariato della bonifica integrale per la provincia di Ferrara (Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2096, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1662, ed articolo 4 del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, convertito nella legge 31 marzo 1930, n. 279), lire 1,650,000.

Capitolo n. 17. Spese generali per il funzionamento di organi provinciali (compresa la stampa del Bolllettino degli usi civici e del Bollettino di pesca, piscicoltura ed idrobiologia), lire 561,000.

*Pensioni ed indennità.* — Capitolo 18. Pensioni ordinarie ai personali civili e militari (*Spese fisse*), lire 12,500,000.

Capitolo 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, al termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 15,000.

Capitolo 20. Contributi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e rimborsi all'Istituto nazionale fascista contro gl'infortuni sul lavoro (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario (*Spesa obbligatoria*), lire 288,000.

*Agricoltura.* — I. — Coltivazioni, industrie e difese agrarie. — Capitolo 21. Contributi ad Enti ed Uffici internazionali e nazionali che svolgono attività direttamente interessanti l'agricoltura (*b*), lire 112,500.

Capitolo 22. Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari a norma del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, e della legge 26 settembre 1920, n. 1363, lire 600,000.

Capitolo 23. Esperienze agrarie, acclimazione di seme di piante erbacee e legnose, escluso il grano, la vite e l'ulivo, lire 200,000.

Capitolo 24. Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria e per le sperimen-

tazioni agricole (articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 52, e legge 21 giugno 1928, n. 1391) (c), lire 3,100,000.

Capitolo 25. Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale — Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere — Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323 e legge 3 aprile 1921, n. 600), lire 400,000.

Capitolo 26. Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme bachi da seta (legge 28 giugno 1923, n. 1512), lire 51,000.

Capitolo 27. Apicoltura — Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti, lire 42,500.

Capitolo 28. Vivai governativi di viti americane — Regi Uffici enologici — Cantine sperimentali — Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio — Uffici agrari italiani all'estero, lire 560,000.

Capitolo 29. Spese per l'incremento dell'olivicoltura e per le esperienze volte al progresso dell'elaiotecnica (Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, convertito nella legge 18 novembre 1928, n. 2690), lire 600,000.

Capitolo 30. Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125), lire 85,000.

Capitolo 31. Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante — Servizio fitopatologico — Osservatori regionali di fitopatologia — Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle. (Legge 18 giugno 1931, n. 987) (*Spesa obbligatoria*), lire 1,200,000.

Capitolo 32. Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia. (Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1701), lire 400,000.

Capitolo 33. Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali (legge 6 gennaio 1931, n. 99, lire 170,000.

II. *Sperimentazione pratica e propaganda agraria.* — Capitolo 34. Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali (Regio decreto 25 novembre 1929, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951); borse e sussidi di tirocinio o di perfezionamento presso stazioni agrarie all'interno e all'estero per la sperimentazione agraria; sussidi di studio per orfani di guerra; acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere pratiche agrarie; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicata all'agricoltura, lire 1,200,000.

Capitolo 35. Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini (legge 16 giugno 1932, n. 826), lire 1,960,000.

Capitolo 36. Spese, concorsi e sussidi fissi per Istituti sperimentali consorziali, laboratori (Regio decreto 25 novembre 1929, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951), colonie agri-

cole, erbari, accademie ed associazioni agrarie, lire 1,845,000.

Capitolo 37. Cattedre ambulanti di agricoltura (Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, ed articolo 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1220) — Contributi per il mantenimento degli esperti addetti ai Consorzi professionali per i contadini (legge 16 giugno 1932, n. 826), lire 16,500,000.

Capitolo 38. Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie od altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria, lire 385,000.

III. *Meteorologia e geodinamica.* — Capitolo 39. Studi sui fenomeni atmosferici — Spese e concorsi per servizio meteorologico, geofisico e geodinamico — Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera per il progresso della meteorologia, geofisica e geodinamica, lire 200,000.

IV. *Zootecnia e Caccia.* — Capitolo 40. Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (legge 29 giugno 1929, n. 1366) — Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici — Industria del freddo — Contributi ed altre spese per gli istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte), lire 4,950,000.

Capitolo 41. Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, comprese le spese di manutenzione e sistemazione dei locali (legge 26 giugno 1887, n. 4644, articolo 9 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319; Regi decreti 6 settembre 1923, n. 2125, 4 maggio 1924, n. 966, ed articoli 32 e 3 del testo unico approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175), lire 10,100,000.

Capitolo 42. Spese per la protezione della selvaggina e per lo esercizio della caccia (articolo 88 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 177) (b), lire 400,000.

Capitolo 43. Spese per l'organizzazione dei cacciatori, per il funzionamento delle Commissioni provinciali venatorie, delle Associazioni provinciali e delle rispettive sezioni, e per la loro attività tecnica (articolo 87 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117) (b), *per memoria.*

V. — *Pesca.* — Capitolo 44. Spese per l'incremento e la disciplina della pesca (articolo 91 del testo unico approvato con il Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604) (a), lire 1,130,000.

*Credito agrario.* — Capitolo 45. Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di Credito agrario per la Sardegna — Spese di vigilanza sulle casse comunali di credito agrario e di altri enti od istituti esercenti il credito agrario (articolo 98 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932), lire 25,500.

*Foreste.* — *Spese per i servizi.* — Capitolo 46. Contributo dovuto all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso, del Parco nazionale

di Abruzzo e del Parco nazionale dello Stelvio. (Regi decreti-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, 24 gennaio 1924, n. 168, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 4 gennaio 1925, n. 69, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233, e legge 24 aprile 1935, n. 1740). (b), lire 440,000.

Capitolo 47. Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri Enti (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 4,500,000.

Capitolo 48. Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 425,000.

Capitolo 49. Istruzione forestale (scuole, sezioni di Cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani) (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 120,000.

Capitolo 50. *Spese generali.* — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio della Milizia stessa, ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928, n. 3144, e 24 dicembre 1928, n. 3207 e regolamento approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997), lire 36,000,000.

Capitolo 51. Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione o dislocamento agli ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed agli agenti della Milizia forestale ausiliaria — Competenze ai membri di Commissioni, lire 2,484,000.

Capitolo 52. Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, fitto locali e caserme, casermaggio, e per concorso nell'acquisto quadrupedi, lire 1,300,000.

Capitolo 53. Spese per il funzionamento delle Scuole della Milizia, spese d'ufficio e diverse — Spese per il servizio sanitario, e spese funerarie in caso di decesso in servizio, lire 1,190,000.

Capitolo 54. Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale — Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3144), lire 2,380,000.

Capitolo 55. Indennità di tramutamento o di missione e diarie per Commissioni al personale forestale civile, passato alla dipendenza della Milizia nazionale forestale, ed indennità ai messi comunali, lire 87,400.

Capitolo 56. Premi di operosità e di rendimento al personale della Milizia nazionale forestale ed al personale forestale civile, lire 75,500.

Capitolo 57. Sussidi al personale militare e forestale civile in servizio della Milizia nazionale forestale ed a quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie, lire 90,000.

*Bonifica integrale.* — Capitolo 58. Contributo al Segretariato nazionale per la montagna (articoli 3 e 22 del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679, convertito nella legge 25 marzo 1935, n. 353), lire 660,000.

Capitolo 59. Spese per il servizio dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere in Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 e successive modificazioni ed aggiunte), lire 110,000

Capitolo 60. Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani (a), lire 3,300,000.

Capitolo 61. Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agraria — Spese per combattere la malaria, lire 360,000.

Capitolo 62. Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'agro romano e zone di estendimento, e sul bonificamento in genere (descrizione dei fondi; ricerche e lavori compiuti da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni), lire 10,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 63. Indennità temporanea mensile al personale avventizio ed assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte), lire 31,000.

Capitolo 64. Retribuzioni al personale straordinario, giornaliero o cottimista assunto per servizi straordinari, lire 25,000.

Capitolo 65. Spese di viaggio, indennità di missione, medaglie di presenza, rimborso di spese per sopraluoghi, visite, ispezione e riunioni interessanti i servizi straordinari per l'incremento della produzione granaria, lire 1,494,000.

Capitolo 66. Indennità e rimborsi di spesa per missioni, indennità di cui all'articolo 3 del Regio decreto 6 febbraio 1927, n. 268, in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale (b), lire 4,300,000.

Capitolo 67. Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza di lavori di bonifica integrale — Compensi ai funzionari del Genio civile, ai funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai funzionari di altre amministrazioni dello Stato per la preparazione, direzione ed esecuzione di opere di bonifica di straordinaria importanza, lire 200,000.

Capitolo 68. Spese casuali ed imprevedute per i servizi della bonifica integrale, lire 200,000.

Capitolo 69. Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario ed altre spese per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione, o comunque eseguite col contributo dello Stato. (articolo 95 del Regio

decreto 13 febbraio 1933, n. 215) (*Spesa d'ordine*), lire 1, 350,000.

Capitolo 70. Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ufficio centrale e degli uffici interprovinciali dell'alimentazione (articolo 10 del Regio decreto 13 marzo 1933, n. 674), lire 44,000.

*Agricoltura.* — I. *Coltivazioni, industrie agrarie.* — Capitolo 71. Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi provinciali per la viticoltura in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987. (*Spesa obbligatoria*), lire 186,000.

II. *Incremento produzione granaria.* — Capitolo 72. Spese per il Comitato permanente del grano (Regio decreto-legge 4 luglio 1925, n. 1181, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 70,000.

Capitolo 73. Spese per l'impianto di campi dimostrativi (articolo 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e articolo 4 del Regio decreto-legge 19 novembre 1925, n. 2014, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (*Spesa ripartita*), lire 1,975,000.

Capitolo 74. Spese varie per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per le gare e i concorsi locali di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1316, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché per il concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria e per il concorso nazionale di frutticoltura (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 901), lire 4,169,000.

III. — *Sperimentazione e pratica agraria.* — Capitolo 75. Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed istituti di credito alle provincie, all'opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra a favore delle colonie agricole (Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660 e Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1831, convertito nella legge 3 dicembre 1925, n. 2188), lire 322,000.

Capitolo 76. Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464. lire 34,000.

IV. — *Zootecnia.* — Capitolo 77. Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina (Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1734, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (*Spesa ripartita*), lire 1,400,000.

V. *Demani e Usi civici.* — Capitolo 78. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al Regio decreto-legge

22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1766. (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

VI. *Pesca.* — Capitolo 79. Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della produzione della pesca e delle industrie accessorie (articolo 44 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604). (*Spesa ripartita* - 7ª delle venti rate), lire 1,200,000.

Capitolo 80. Spese per l'incremento del commercio e del consumo dei prodotti della pesca, per l'assistenza a favore dei pescatori e per la propaganda peschereccia (articolo 4 della legge 13 aprile 1933, n. 397), per memoria.

*Credito agrario.* — Capitolo 81. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiari di pubblico interesse, da Istituti di credito, Casse ed Enti vari ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni, lire 11,875,000.

Capitolo 82. Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti-legge 19 giugno 1924, n. 1125, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, 11 settembre 1925, n. 1733, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 561, e 1º luglio 1926, n. 1143, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 982, lire 500,000.

Capitolo 83. Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti, Società o privati per l'acquisto di terreni nelle Venezie (Regio decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1877) (quarta rata), lire 900,000.

Capitolo 84. Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai sensi del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, convertito nella legge 18 marzo 1928, n. 586 (nona rata), lire 1,700,049.

Capitolo 85. Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ai sensi del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1380 (nona rata), lire 500,000.

Capitolo 86. Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929, n. 1107), lire 1,500,000.

Capitolo 87. Quote d'interessi a carico dello Stato da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti od all'Istituto di credito agrario per la Sardegna per mutui agrari, fondiari e speciali di cui agli articoli 87, 88 e 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario, modificati dai Regi decreti-legge 3 gennaio 1931, n. 16, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 520, e 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405, lire 349,031.

Capitolo 88. Interessi del 4,75 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulla anticipazione accordata ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per il periodo della proroga concessa col Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405, lire 4,549,020.

Capitolo 89. Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi ai sensi dei Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1132 (legge 29 dicembre 1930, n. 1786), 24 settembre 1931, n. 1243 (legge 21 dicembre 1931, n. 1665), e 22 luglio 1932, n. 1069 (legge 30 marzo 1933, n. 331) per l'estinzione o la trasformazione dei debiti agrari onerosi (*Spesa ripartita* — 6ª delle 25 rate), lire 2,500,000.

Capitolo 90. Contributo nel pagamento degli interessi dovuti, per la ratizzazione di prestiti contratti da agricoltori, Enti ed Associazioni agrarie della provincia di Brescia, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (ultima delle 5 annualità), lire 4,800,000.

Capitolo 91. Contributo nel pagamento degli interessi sui prestiti ratizzati afferenti alle Aziende agrarie site nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155 (4ª delle cinque rate), lire 1,620,000.

Capitolo 92. Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui prestiti ratizzati afferenti ad Aziende agrarie site nella provincia di Vercelli, ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155 (4ª delle cinque rate), lire 280,000.

Capitolo 93. Contributo straordinario nel pagamento degli interessi, per operazioni di credito contratte o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, Enti ed Associazioni particolarmente benemeriti a' sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 314, e contributi straordinari ai sensi del 3º comma dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 312, e dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 61, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 404 (5ª e 6ª rata delle due serie di 25 annualità), lire 46,000,000.

Capitolo 94. Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori e Consorzi di bonifica e di irrigazione della provincia di Brescia, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (5ª delle 25 rate), lire 500,000.

Capitolo 95. Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura e per mutui da con-

trarre per il consolidamento dei loro debiti da parte di agricoltori della provincia di Pola, ai sensi del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (5ª delle 25 rate) lire 1,500,000.

Capitolo 96. Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari, fondiari ed agrari, contratti nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155; e contributi straordinari ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 del detto Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155 (4ª delle 25 rate) (a), lire 2 milioni e 200,000.

Capitolo 97. Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari fondiari ed agrari contratti, nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Vercelli, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155 (4ª delle 25 rate) lire 1,000,000.

Capitolo 98. Contributo straordinario a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone (articolo 5 del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 240, convertito nella legge 26 novembre 1931, n. 1484) (6ª delle 30 rate), lire 1,900,000.

Capitolo 99. Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari (legge 30 maggio 1932, n. 752) (5ª delle 30 rate), lire 6,000,000.

Capitolo 100. Contributo negli interessi sulle anticipazioni concesse dai Consorzi agrari e dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari agli agricoltori su prodotti consegnati per la vendita (legge 30 maggio 1932, n. 752) (ultima delle 5 rate), lire 800,000.

Capitolo 101. Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini di cereali (legge 30 maggio 1932, n. 720, Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1878 e legge 13 giugno 1935, n. 1213) lire 1,000,000.

Capitolo 102. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'articolo 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e dei Regi decreti legge 5 aprile 1925, n. 438, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597, e 11 settembre 1925, n. 1733, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 561, lire 2,000,000.

Capitolo 103. Concorso dello Stato negli interessi per operazioni di credito stipulate ai sensi dell'articolo 45 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604 e dei Regi decreti 28 gennaio 1932, n. 114, convertito nella legge 20 novembre 1932, n. 1577, e 22 dicembre 1932, n. 1864, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 447, recanti provvedimenti a favore dell'industria della pesca, e contributi per credito peschereccio (legge 3 giugno 1935, n. 1281) lire 741,000.

*Foreste. — Spese per i servizi.* — Capitolo 104. Spese per la sistemazione idraulico-forestale dei

bacini montani (legge 9 giugno 1927, n. 1125 e successive modificazioni), lire 570,0000.

Capitolo 105. Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivaiforestali, lire 125,000.

Capitolo 106. Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi, (Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), lire 1,000,000.

*Spese generali.* — Capitolo 107. Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale, lire 100,000.

Capitolo 108. Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia, lire 10,500.

Capitolo 109. Indennità e spese di viaggio per missioni eseguite dal personale militare e civile della Milizia forestale per le sistemazioni dei bacini montani in gestione del Comando della Milizia stessa, lire 30,000.

Capitolo 110. Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura di materiali ed altre spese d'impianto, lire 160,000.

*Bonifica integrale.* — 1. *Spese a pagamento non differito, ed a rate poliennali normali.* — Capitolo 111. Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica forestale di bacini montani di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784, sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica; a lavori ed interventi antianofelici; ed a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (articoli 2, lettera a) ad h), 6, 13, 49, 1° e 2° comma, 53 e 108 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articolo 35 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647), *per memoria.*

Capitolo 112. Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari; nonchè a sussidi e premi per azioni ed interventi antianofelici (articoli 2, ultimo comma, 38, 40, 43, 47, 49 — 4° comma —, 51, lettera b) e 53 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), lire 3,325,000.

Capitolo 113. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (*Spesa obbligatoria*), *per memoria.*

Capitolo 114. Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni (*Spesa obbligatoria*), lire 7,500,000.

Capitolo 115. Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro romano (articolo 1° del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2430), lire 9,000,000.

Capitolo 116. Spese per la costruzione di strade rurali e per la destinazione a coltura irrigua di alcune zone della provincia di Ferrara (articoli 1 ed 8 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2236). (*Spesa ripartita* — 2ª delle tre rate) lire 10,000,000.

II. *Annualità per opere di bonifica integrale in concessione e per contributi in dipendenza di leggi speciali.* — Capitolo 117. Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica forestale di bacini montani di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784, sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica, a lavori ed interventi antianofelici; ed a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano (articoli 2, lettera a ad h), 6, 13, 49-1° e 2° comma, 53, 108 e 109 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), lire 338,000,000.

Capitolo 118. Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il miglior indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario o per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari (articoli 2, ultimo comma, 38, 40, 43, 47, 78, 79 e 80 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215) lire 28,000,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — 1. — *Acquisto di beni.* — *Bonifica integrale.* — Capitolo 119. Prezzo dei terreni espropriati (articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni (*Spesa obbligatoria*), (*per memoria.*

II. — *Accensione di debiti.* — *Bonifica integrale.* — Capitolo 120. Mutui pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni (articolo 30 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni), lire 10 milioni.



*Agricoltura.* — Capitolo 121. Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500,000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle associazioni ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, *per memoria.*

*Foreste.* — Capitolo 122. Anticipazioni per l'acquisto di cavalli per la Milizia forestale, lire 100,000.

III. — *Estinzione di debiti.* — *Spese generali.* — Capitolo 123. Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (*Spesa ripartita* — 2<sup>a</sup> delle 50 rate), lire 105,104.80.

*Agricoltura.* — Capitolo 124. Somme dovute dai consorzi provinciali per la viticoltura e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, ed alle leggi 3 gennaio 1929, n. 94, e 18 giugno 1931, n. 987 (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 125. Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto luogotenenziale di bieticoltura in Rovigo (decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (19<sup>a</sup> delle 35 annualità), lire 10,715.46.

*Bonifica integrale.* — Capitolo 126. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni (*Spesa d'ordine*), lire 21 milioni.

Capitolo 127. Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di Credito agrario di Cagliari e Sassari (ora Istituto di credito agrario per la Sardegna) a' termini dell'articolo 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 (*Spesa obbligatoria*), 282,065 lire.

IV. *Partite che si compensano coll'entrata.* — *Bonifica integrale.* — Capitolo 128. Spese per l'esecuzione di opere, o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, a carico dei fondi somministrati da istituti sovventori ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784, *per memoria.*

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 14,128,000.

Pensioni ed indennità, lire 12,803,000.

Agricoltura, lire 46,191,000.

Credito agrario, lire 25,500.

Foreste, lire 49,091,900.

Bonifica integrale, lire 4,440,000.

Totale della categoria I della parte ordinaria, lire 126,679,400.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 7,644,000. Agricoltura, lire 9,756,000.

Credito agrario, lire 94,714,100.

Foreste, lire 1,995,500.

Bonifica integrale, lire 395,825,000.

Totale della categoria I della parte straordinaria, lire 509,934,600.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Acquisto di beni, *per memoria.*

Accensione di crediti, lire 10,100,000.

Estinzione di debiti, lire 21,437,885.26.

Partite che si compensano coll'entrata, *per memoria.*

Totale della Categoria II della parte straordinaria, lire 31,537,885.26.

Totale del Titolo II (*Spesa straordinaria*), lire 541,472,485.26.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 668,151,885.26.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria), lire 636,614,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 31,537,885.26.

Totale generale, lire 668,151,885.26.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

MARCHI, *Segretario*, legge:

*Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1<sup>o</sup> luglio 1936 al 30 giugno 1937.* — Titolo I. *Entrate ordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti, lire 1,200,000.

Capitolo 2. Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti, lire 16,850,000.

Capitolo 3. Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (articolo 16 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233), lire 180,000.

Capitolo 4. Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale d'Abruzzo (articolo 3 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233), lire 180,000.

Capitolo 5. Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione e il funzionamento del Parco Nazionale dello Stelvio (articolo 11 della legge 24 aprile 1935, n. 740), lire 80,000.

Capitolo 6. Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca, ed altre entrate derivanti dall'Amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso (articolo 16 Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233), lire 10,000.

Capitolo 7. Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dall'Amministrazione del Parco Nazionale d'Abruzzo (articolo 3 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233), lire 10,000.

Capitolo 8. Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dall'Amministrazione del Parco nazionale del Circeo (articolo 13 della legge 25 gennaio 1934, n. 285), lire 2,000.

Capitolo 9. Entrate e proventi vari derivanti dall'Amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio (articolo 11 della legge 24 aprile 1935, n. 740), lire 2,000.

Capitolo 10. Entrate ordinarie diverse, lire 200,000.

Titolo II. *Entrate straordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Capitolo 11. Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per sospensione di godimento di terreni di proprietà dell'Azienda a termini dell'articolo 50 del testo unico approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, *per memoria.*

Capitolo 12. Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dalla Azienda, a norma dell'articolo 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, *per memoria.*

Capitolo 13. Contributo del Governo della Tripolitania pel rimboscimento di zone concesse all'Azienda, *per memoria.*

Capitolo 14. Contributo del Governo della Somalia pel rimboscimento di zone concesse all'Azienda, *per memoria.*

Capitolo 15. Entrate straordinarie diverse ed eventuali, lire 252,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Capitolo 16. Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito, *per memoria.*

Capitolo 17. Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate, *per memoria.*

Capitolo 18. Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste

demaniali, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del Demanio forestale (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), *per memoria.*

Capitolo 19. Somma prelevata dal fondo di cui all'articolo 121 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per investimenti in acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale, *per memoria.*

Capitolo 20. Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali, lire 700 mila.

Categoria III. *Operazioni per conto di terzi.* — Capitolo 21. Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cusa dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti, lire 500,000.

Capitolo 22. Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (articolo 2 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), *per memoria.*

PRESIDENTE. *Riassunto delle entrate.* — Categoria A. Entrate effettive:

a) ordinarie, lire 18,714,000.

b) straordinarie, lire 252,000.

Totale della categoria prima: Entrate effettive, lire 18,966,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 700,000

Categoria III. Operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Totale generale delle entrate, lire 20,166,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Si dia lettura dello stato di previsione della spesa.

MARCHI, *Segretario*, legge:

*Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione dell'azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1936 al 30 giugno 1937.* — Titolo I. *Spese ordinarie.* — Categoria I. *Spese effettive.* — § 1. *Servizi.* — Capitolo 1. Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda, lire 2,700,000.

Capitolo 2. Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali, lire 3,400,000.

Capitolo 3. Amministrazione, coltivazione e governo delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania, lire 10,000.

Capitolo 4. Imposte e sovrime, canoni e censi gravanti le foreste, lire 1,900,000.

Capitolo 5. Interessi su anticipazioni ottenute da Istituti di credito, lire 63,000.

Capitolo 6. Spese per il mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (Regio decreto legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233), lire 190,000.

Capitolo 7. Spese per la gestione del Parco Nazionale d'Abbruzzo (Regio decreto-legge 11 di-

cembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233), lire 190,000.

Capitolo 8. Spese per la gestione del Parco Nazionale del Circeo (Legge 25 gennaio 1934, n. 285), lire 52,000.

Capitolo 9. Spese per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio. (Legge 24 aprile 1935, n. 740), lire 82,000.

Capitolo 10. Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato ed ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali (articoli 1 e 14 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), lire 1,390,000.

Capitolo 11. Rimborso allo Stato della indennità complementare ai militi della Milizia nazionale forestale (articolo 2, Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2627, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 3207), lire 929,280.

Capitolo 12. Stipendi al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, *per memoria*.

Capitolo 13. Contributo da versare allo Stato per le spese relative all'istruzione forestale del Regio Istituto Superiore agrario forestale di Firenze (articolo 67 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e articolo 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), lire 120,000.

Capitolo 14. Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, lire 6,000.

Capitolo 15. Indennità di malaria ed altre indennità al personale, lire 4,000.

Capitolo 16. Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 aprile 1921, n. 552, e articolo 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), lire 163,260.

Capitolo 17. Indennità di tramutamento al personale, lire 81,000.

Capitolo 18. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, lire 39,600.

Capitolo 19. Sussidi a funzionari nonchè a salariati ed operai dell'Azienda ed a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie, lire 40,000.

Capitolo 20. Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati; gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni, lire 273,000.

Capitolo 21. Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate, lire 4,550.

Capitolo 22. Fitto di locali, lire 40,000.

Capitolo 23. Rimborso allo Stato di spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi fatti dal Provveditorato generale dello Stato, *per memoria*.

Capitolo 24. Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento

di locali — Spese per assistenza sanitaria, lire 290 mila.

Capitolo 25. Spese varie e di rappresentanza, lire 5,000.

Capitolo 26 Spese di liti, lire 10,000.

Capitolo 27. Restituzione di somme indebitamente introitate, lire 10,000.

Capitolo 28. Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in quietanza d'entrata per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti, lire 2,000.

Capitolo 29. Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili, lire 3,452,684.30.

Capitolo 30. Somma da versare all'Azienda di patrimoni riuniti ex-economali quale reddito netto complessivo delle foreste di Tarvisio, Siana e Lisignamoro già appartenenti ai fondi di religione Carinziano ed Istriano, a norma della Convenzione 15 luglio 1932, approvata con decreto interministeriale 20 settembre 1932, lire 200,600.

Capitolo 31. Spese in applicazione dell'articolo 2, lettera *b*, della legge 5 gennaio 1933, n. 30, per lo sviluppo delle attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle località boschive, lire 45,000.

§ 2. — *Avanzi di gestione*. — Capitolo 32. Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro (articolo 13 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), lire 51,825.70

Titolo II. — *Spese straordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Capitolo 33. Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, lire 1,200.

Capitolo 34. Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree per trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda, lire 1,300,000.

Capitolo 35. Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi, lire 820,000.

Capitolo 36. Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania, *per memoria*.

Capitolo 37. Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Somalia, *per memoria*.

Capitolo 38. Accantonamento di disponibilità destinate ad investimenti patrimoniali, lire 700,000.

Capitolo 39. Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese, lire 400,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Capitolo 40. Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, *per memoria.*

Capitolo 41. Acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), *per memoria.*

Capitolo 42. Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da Istituti di credito, lire 700 mila.

Capitolo 43. Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato, *per memoria.*

Categoria III. *Operazioni per conto di terri.* — Capitolo 44. Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti (articolo 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 300,000.

Capitolo 45. Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali, lire 200,000.

Capitolo 46. Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (legge 5 gennaio 1933, n. 30), *per memoria.*

PRESIDENTE. *Riassunto delle spese.* — Categoria I. Spese effettive:

a) ordinarie, lire 15,744,800.

b) straordinarie, lire 3,221,200.

Totale della Categoria I — Spese effettive, lire 18,966,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 700 mila.

Categoria III. Operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Totale generale delle spese, lire 20,166,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

*Riassunto delle entrate e delle spese.* — Categoria I. Entrate effettive, lire 18,966,000.

Categoria I. Spese effettive, lire 18,966,000.

Categoria II. Entrate per movimento di capitale, lire 700,000.

Categoria II. Spese per movimento di capitali, lire 700,000.

Categoria III. Entrate per operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Categoria III. Spese per operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

*Riepilogo.* — Categoria I. Entrate e spese effettive, nulla.

Categoria II. Entrate e spese per movimento di capitali, nulla.

Categoria III. Entrate e spese per operazioni per conto di terzi, nulla.

Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.

(È approvato).

ART. 3.

L'assegnazione straordinaria di complessive lire 26,540,000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, dall'articolo 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148 e dall'articolo 4 della legge 8 aprile 1935, n. 516 per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di lire 600,000.

L'assegnazione autorizzata con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313 (convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) per l'impianto di campi dimostrativi, è ridotta di lire 600,000.

(È approvato).

ART. 4.

A norma dell'articolo 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, è stabilita in lire 7 milioni la somma da erogare durante l'esercizio finanziario 1936-37 per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi approvato a scrutinio segreto.

### Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. (*Stampato*, n. 984-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge:

È iscritto a parlare il camerata onorevole De Regibus. Ne ha facoltà.

DE REGIBUS. Onorevoli Camerati, poco più di un anno è trascorso da quando il Duce,

quale nuovo pegno della sua considerazione, della sua benevolenza verso la scuola, ne ha affidato le sorti al glorioso Quadrumviro della Rivoluzione, il conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon. E da allora tali e tante sono state le realizzazioni nei diversi campi di questo importante dicastero, che noi, oggi, possiamo, a ragione, considerare in gran parte realizzato quello che era il programma annunciato da S. E. il Ministro all'inizio della sua nobile fatica.

Egli aveva affermato che intendeva essere il più fervido realizzatore del pensiero mussoliniano nel suo fondamento della unità.

Ed unità oggi noi troviamo nell'azione e nel comando, sia nel riordinamento già avvenuto degli istituti superiori, sia nel riordinamento dei corpi consultivi, sia nel riordinamento di tutte le attività inerenti alle accademie, alle biblioteche, agli archivi, alla giunta centrale degli studi storici.

E questo è avvenuto attraverso un ritmo intenso e fecondo di attività costruttiva, realizzatrice (coll'esempio continuo di ferrea volontà, di sacrificio e d'abnegazione da parte dello stesso Ministro) senza mai sovvertire per semplice velleità innovatrice, ma talora anzi precisando e valorizzando l'azione dei precedenti Ministri fascisti. Sovente i provvedimenti più geniali e sostanziali si sono presentati nella modesta veste di «aggiornamenti»; ed i profani possono non averne sottolineata tutta l'importanza specialmente politica. Così è accaduto per i decreti 1845 e 1866 del 26 settembre 1935-XIII sullo aggiornamento della istruzione media ed elementare.

Nel campo dell'istruzione media e dell'istruzione elementare noi eravamo ancora ancorati ai principi dell'89, in pieno anno XIV! Assegnazioni di sede, nomine, trasferimenti, ricorsi erano regolati dall'utopia tortuosa dei diritti o d'un presunto stato giuridico, oltando coi doveri le supreme esigenze del servizio nell'esclusivo interesse della Patria fascista.

Questo assurdo anacronismo è stato tolto con i decreti ricordati.

Enucleare tali bubboni può sembrare l'uovo di Colombo oggi che siamo di fronte al fatto compiuto: ma c'è voluto un occhio clinico speciale per la diagnosi.

La relazione della Giunta generale del bilancio, elaborata dal camerata Zingali, ha richiamato in particolare la mia attenzione sui problemi della scuola media ed elementare coi quali ho maggiore dimestichezza per la quotidiana consuetudine del mio ufficio.

Ed ho notato come il relatore si sia posto un importante problema: quello dell'esame quantitativo degli istituti medi in relazione al fabbisogno.

Esistono oggi istituti medi pletorici, per eccessivo affollamento di studenti, ed accanto ad essi altri istituti medi che potremmo definire anemici, per esiguo numero di frequentanti; istituti anemici che importano necessariamente una spesa, per l'erario, che è sproporzionata se si considera il

rapporto normale fra allievi frequentanti e costo degli impianti, servizi, stipendi ai docenti e salari agli inservienti.

Parrebbe ovvia la soluzione nel senso di trasformare gli istituti anemici nel tipo di istituto preferito per alleviare la pressione verso quelli pletorici, ed addirittura sopprimere alcune sedi a beneficio di altre. Ma se considerate che pletorici sono gli istituti magistrali, ed anemici, gli agrari ed i nautici (trascurando i licei ginnasi che presentano sia i pletorici che gli anemici), voi capite, o camerati, che il problema si imposta diversamente. Bisognerà pensare alla scuola media inferiore unificata la quale semplificherebbe i problemi, sarebbe comoda per tutte le piccole città, e permetterebbe i passaggi da scuola a scuola, da città a città.

Non aumentare gli istituti magistrali è necessario (poiché oggi troppe maestre bussano già invano alle porte degli uffici per essere occupate); basterà attirare più maschi e meno donne; e neppure aumentiamo i licei ginnasi.

Ma gli istituti agrari e nautici, anche se oggi anemici, vanno salvati e vanno potenziati. Sono essenziali per la vita del paese e per il nostro impero d'oltremare.

Occorre illuminare meglio l'opinione pubblica e far funzionare i riordinati Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica; e gli organismi sindacali e corporativi debbono mantenersi collegati col Ministero dell'educazione nazionale. Oggi, purtroppo, nell'istruzione tecnica e professionale non era molto facile orientarsi, non dico per i profani, ma forse anche per qualcuno che dovrebbe essere del mestiere, dati i molti tipi di specializzazione, sorti con fini nobilissimi, ma congegnati in modo da creare una certa quale incertezza nelle famiglie e da creare soprattutto la preoccupazione che essi possano costituire un vicolo cieco per i futuri sviluppi della carriera dei propri figli.

Io ritengo, per quella poca esperienza che posso avere in materia, che effettivamente questa situazione psicologica — dirò così — deve essere considerata come un fattore predominante nella scelta, per la carriera dei giovani studenti, di alcune sedi e dell'abbandono di alcuni istituti.

Se poi vogliamo aggiungere una considerazione per gli Istituti agrari — che mi è anche suggerita da quanto testè ho udito da Sua Eccellenza il Ministro per l'agricoltura e foreste — potrei dire che un elemento sinora a loro sfavore era la difficoltà di poter attrezzare convenientemente questi Istituti tecnici agrari che debbono svolgere una notevole attività pratica, e debbono avere la loro azienda come è previsto dalle disposizioni sagge del Ministero dell'educazione nazionale. Quindi Istituti agrari, necessarissimi per il Paese, ai quali noi dobbiamo dedicare le maggiori cure e per i quali noi dobbiamo avere le maggiori preoccupazioni, ma che per le difficoltà del loro attrezzamento sovente preoccupano e distolgono dalla loro creazione gli stessi enti pubblici chiamati a fornire i mezzi necessari e a darne le conseguenti assicurazioni al Ministero.

Io ritengo quindi che la soluzione, almeno in questo campo, non debba essere quella di condannare gli Istituti tecnici o agrari oggi a scarsa popolazione, o di trasformarli in Istituti magistrali purtroppo oggi già eccessivamente affollati soprattutto di donne.

Occorre pensare alla scuola media inferiore unica; e per le medie superiori tecniche esaminare i problemi coi competenti organi sindacali e corporativi impegnandoli alla collaborazione.

Un'osservazione, anche a proposito di questo affollamento eccessivo di scuole medie, è stata molto opportunamente fatta dal relatore Zingali (e in essa si sente la collaborazione preziosa e competente dell'onorevole professor De Francischi, Presidente della Giunta), a proposito della difficoltà, e, in qualche caso, della impossibilità, di un adeguato perfetto funzionamento dell'attività didattica nelle scuole con popolazione troppo numerosa, con popolazione eccessiva. Ma questo argomento, che ci porterebbe ad esaminare un settore veramente importante, un settore essenziale per la scuola, io ritengo che sia oggi già superato dai fatti, superato da quel ritmo celere e intenso che è nell'attività dell'onorevole Ministro, per cui la scuola media già ha raggiunto, e sta concretando in disposizioni esecutive anche per alleggerimenti di programmi ed orari, quella unità di spirito, quella unità di funzionamento e azione efficace di controllo, che è accennata nel desiderio nobilissimo della relazione del camerata Zingali.

E dovremmo parlare piuttosto delle scuole di avviamento professionale. Ma oggi queste scuole di avviamento professionale, per cui so molto sensibile il camerata Calza-Bini, sono ritornate, diciamo così, alla loro sede naturale, cioè a quella direzione per la istruzione tecnico-professionale che non le avrebbe mai dovuto abbandonare. Quindi, anche in questo caso, il coordinamento e gli sviluppi di carriera, e i mezzi per evitare i vicoli chiusi, sono già stati raggiunti.

Ma accanto alle scuole di avviamento professionale abbiamo i corsi annuali e biennali di avviamento professionali sui quali credo necessario, che la benevole attenzione di S. E. il Ministro abbia presto a volgersi sia per i quadri che per i collegamenti e gli sviluppi di carriera.

Quei corsi, annuali o biennali, rappresentano l'anello di più diretta congiunzione fra la scuola elementare primaria e la scuola media, ed interessano più direttamente e più vivamente larghi strati di popolo, quelli che normalmente non intendono valersi della scuola media per procedere a ulteriori corsi e per conseguire superiori diplomi.

Andare verso il popolo.

Ma anche qui un nuovo passo si farà, ne son sicuro, come già si è opportunamente aggiornato, a favore del popolo, l'ordinamento della istruzione elementare.

L'onorevole Ministro già si è ricordato delle scuole rurali, e su queste scuole rurali, Camerati, io vorrei richiamare la vostra attenzione,

Io intenderei, considerando il problema delle scuole rurali come deve essere considerato dal

Governo Fascista, comprendere in questa denominazione anche quelle scuole di Stato, e quindi, a rigore regolamentare ed etimologico, non « rurali », che, per la loro ubicazione e per le condizioni particolari di ambiente, sono la preoccupazione dei dirigenti della scuola, sono la pietra di paragone — diciamo così — dello spirito di sacrificio e di abnegazione dei giovani maestri.

Abbiamo alcune scuole rurali, in questa maggiore accezione della parola, dove la maestra — che di solito è una maestra e non un maestro — si trova segregata da ogni centro civile, senza comunicazioni, con la possibilità sì e no di ricevere i viveri due volte la settimana e senza vedere altre persone che i propri allievi, e questi stessi solo nelle poche ore di lezione.

Abbiamo poi altre sedi del genere, dove la scuola è bensì in una frazione, in un piccolo borgo rurale, ma le condizioni spirituali e materiali dell'insegnante non sono migliori; e molti di voi sanno che, per trovare siffatte scuole, non occorre andare nel cuore della Sardegna o lungo l'Appennino meridionale. Io ne ho trovate in Liguria, in Piemonte, in regioni dove non si sospetterebbe una situazione del genere.

Maggiormente quindi impellente, maggiormente urgente è la soluzione di questo problema, perchè in quelle zone la maestra è la cultura, la fede, il Partito, la Patria, è tutto. Vi ho accennato come di esso, nella sua sensibilità politica e col suo felice intuito, già si è occupato e in parte ha provveduto Sua Eccellenza il Ministro col decreto 26 settembre 1935, n. 1866, per il quale i maestri che insegnano nelle scuole rurali gestite dall'Opera Balilla e dall'Opera Nazionale Italia Redenta sono successivamente accolti nei ruoli delle scuole di Stato.

Vorrei pregare Sua Eccellenza il Ministro che, a sviluppo ed integrazione di questo decreto, possa essere concesso non solo di entrare nelle scuole di Stato conservando intera la propria anzianità di servizio, ma che a quanti insegnano nelle scuole più disagiate siano assicurati particolari benefici di indole morale e materiale, in modo che queste scuole vengano ad essere sempre e serenamente occupate da titolari.

Ho detto che questi benefici dovrebbero essere di indole morale e materiale: morale perchè l'educatore fascista tiene soprattutto alle soddisfazioni di indole morale, oserei dire esclusivamente; ma siccome soddisfazioni materiali, cioè indennità, sono anche possibili, credo che si possa venire incontro a queste legittime aspirazioni dei giovani insegnanti, assicurando loro un compenso a titolo, per esempio, di indennità di disagiata residenza. Si osserverà forse che questo importerebbe un aumento di stanziamenti in bilancio; ma io so che quando una causa è santa i fondi si trovano. Anzi, per semplice esemplificazione, potrei additare un primo ripiego...

PRESIDENTE. Non ci sono ripieghi di natura finanziaria; ci sono dei mezzi! (*Si ride*).

DE REGIBUS. Quando un posto di prima, seconda, terza o quarta categoria è vacante, il

maestro provvisorio potrebbe esser retribuito solo sulla base delle scuole di quinta categoria, distribuendo il margine che rimane quale indennità di disagioata residenza ai maestri di scuole rurali.

Se voi pensate che le scuole delle prime categorie sorgono tutte nelle residenze più agiate e più comode, dove è possibile al maestro di limitare il proprio sacrificio al prendere un tram, e vivere in famiglia e guadagnare eventualmente con lezioni private, voi comprendete come, a rigor di giustizia, la retribuzione assegnata ai supplenti delle scuole delle categorie superiori non debba essere superiore a quella delle categorie inferiori, della quinta categoria. Nelle scuole medie, il supplente è pagato con una retribuzione fissa, vada ad occupare una cattedra in una grande città od in una piccola città. Ora questo principio può essere benissimo esteso senza eccessivo danno o rammarico degli stessi interessati, che preferiranno sempre rimanere, anche con minor retribuzione, nelle scuole sedi di categorie superiori, e realizzare così un beneficio, una somma che figura già nel bilancio e che può essere assegnata all'insegnante rurale.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Ha fatto il calcolo di quanto è?

DE REGIBUS. La differenza è in media di un centinaio di lire al mese fra le due forme di retribuzione.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Faccia la somma e vedrà che non ottiene il danaro che occorre.

PRESIDENTE. Vada avanti; domani il Ministro le darà il conto esatto.

DE REGIBUS. Basta cominciare.

PRESIDENTE. Onorevole Maraviglia, non si meravigli! (*Si ride*).

DE REGIBUS. Nelle scuole rurali si verrebbe ad assicurare una stabilità, una continuità di insegnamento, evitando che, per diversi mesi dell'anno, e specialmente i mesi invernali, che sono gli unici utili colà per questa funzione educativa, le scuole stesse rimangano chiuse.

E perchè poi considerare — sia pure solo nei rapporti burocratici — l'Opera Balilla come un Ente a sè e diverso dal Ministero dell'educazione nazionale?

Che non sia opportuno un aggiornamento, anche in questo settore, verso l'unità di azione, di comando, ed anche di nomi?

Almeno noi alla periferia vediamo che Opera Balilla e scuola devono essere tutt'uno. Ora va considerato che questa organizzazione, che ha bensì un suo compito particolare, ma che fa capo al Sottosegretariato unico dell'educazione nazionale e, per esso, al nostro Ministro ....

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. È lo stesso come se lei volesse unire il Ministero degli interni ed il Partito e farne tutt'uno.

PRESIDENTE. Ha capito, onorevole De Regibus?

DE REGIBUS. Rimango nella mia convinzione.

PRESIDENTE. È permesso restare nella propria convinzione.

DE REGIBUS. Perchè sono convinto che si debba arrivare alla unità di azione, almeno da parte degli organi di esecuzione, anche in questo settore.

PRESIDENTE. Vada avanti; tanto l'hanno compresa.

DE REGIBUS. E devo, Camerati, affermare, come io abbia visto con piacere nella relazione, elevato, dirò quasi, un inno all'attività dell'Opera Balilla.

Qui io non ritengo che si tratti di opinioni mie o di opinioni più o meno personali. Qui dobbiamo tutti consentire; sono i fatti che parlano.

Io ritengo che non mi faccia velo l'affetto per questa istituzione, di cui mi onoro far parte. Avrei però visto volentieri nel quadro delle attività morali, oltre che materiali, che il relatore ha fatto, esaminando il bilancio, volentieri avrei visto ricordata la cultura militare.

Oggi, anno XIV, la cultura militare nelle scuole è effettivamente quel crisma guerriero che si vuole assicurare alle nuove generazioni. Nell'anno XIII era stata introdotta. Ma oggi, — mi permetto di usare un'espressione che non è mia — oggi la cultura militare è ritornata nel palazzo degli studi entrando per la porta principale ed a bandiere spiegate.

C'è un problema anche in questo nuovo orientamento, anche in questa nuova realizzazione meravigliosa; ed è, una volta di più, il problema degli uomini. Ma il mettere a punto anche il problema degli insegnanti, degli educatori per la cultura militare non sarà difficile per la nobile fatica di Sua Eccellenza il Ministro. È certo che i nostri bambini, i nostri figli diverranno, come noi, buoni soldati, ma essi usciranno dalla scuola, per opera principalmente della cultura militare, come dev'essere e come sarà, più di noi disciplinati e pronti quando passeranno dalla scuola alla caserma.

Onorevoli Camerati, voi avete assistito nei successivi esercizi finanziari ad un continuo incremento delle cifre del bilancio dell'educazione nazionale. Io credo che questo sia titolo altissimo di benemeranza per la civiltà fascista, per quella stessa civiltà che porta, al seguito delle legioni vittoriose nel cuore dell'Africa, la coltura, come porta i lavoratori, il medico, il benessere, la luce.

Conforto e sprone per tutti gli educatori italiani è la consapevolezza della loro missione. Certezza dell'avvenire è l'esuberante, generoso entusiasmo dei nostri figli, che passano tutti attraverso la scuola, e oggi da questa scuola, rinnovata dal Fascismo, escono tutti sereni e forti, armati nel braccio e nello spirito. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Giglioli.

GIGLIOLI. Camerati! L'opera poderosa che il glorioso Quadrumviro della Rivoluzione sta compiendo nel Ministero dell'educazione nazio-

nale, con quella stessa tenacia e con quello stesso profondo senso di responsabilità che sempre hanno caratterizzato l'opera sua in guerra e in pace, è di tale vastità, che nei pochi minuti che mi sono proposto di parlare non può essere certo esaminata nelle sue varie parti. Mi limiterò quindi all'Istruzione superiore e alle Antichità e Belle Arti.

Nelle Università il Conte di Val Cismon, rispondendo anche al desiderio espresso dalla Camera nella discussione dell'anno passato, ha soprattutto mirato a tre scopi: unità, disciplina, gerarchia.

Singolarmente opportuna è stata la concentrazione nelle Università delle troppe Scuole o Istituti superiori che si erano venuti a creare intorno alla grande *Universitas studiorum*, che così era Università più di nome che di fatto; e nulla hanno certo perduto quegli enti spesso di fama mondiale diventando anche essi facoltà universitarie, col beneficio di evitare duplicati, dispendiosi e dannosi, di attuare un maggior coordinamento di insegnamenti e di fondere sia il corpo insegnante sia la studentesca in un tutto organico e vitale.

La unità e la disciplina sono state poi soprattutto portate nelle Università colla creazione di ordinamenti unitari e obbligatori per tutte le Università italiane. Le nostre Università sono sempre state fari di alta scienza che, in Italia specialmente, si concentra quasi unicamente in esse, cosicchè difficili e spesso angosciosi sono stati i tentativi di conciliare tali altissimi fini, di vitale importanza per l'avvenire della Nazione, con le necessarie provvidenze e garanzie per la creazione dei futuri professionisti, nei quali si deve soprattutto volere la sicura conoscenza delle discipline che hanno maggiore importanza per l'esercizio della loro professione.

I provvedimenti del Ministro De Vecchi hanno tenuto nel maggior conto possibile queste due funzioni parallele e tutte e due indispensabili delle Università, perchè, se la suddivisione degli insegnamenti in fondamentali e complementari, tutti obbligatori i primi, da scegliere per un certo numero, obbligatorio anche esso però, tra tutte le materie complementari insegnate i secondi, mira a dare alla laurea una salda base professionale, il giovane può durante gli stessi anni dell'Università avviarsi a quella specializzazione che potrà poi completare negli anni che seguiranno la laurea.

Ma, come esplicitamente ha detto il Ministro, nessuna, benchè minima idea di maggiore o minore importanza è connessa con questa suddivisione: desiderio accentuarlo anche io, insegnante di una materia fondamentale nella Università di Roma, ben sapendo che, proprio tra i colleghi che insegnano materie complementari, le nostre Università annoverano alcuni dei nomi che più le onorano.

Tale doveroso riguardo ha giustamente portato il Ministro ad abolire quella divisione delle Università in ruolo *A* e ruolo *B*, che era per più riguardi inopportuna e dannosa.

Naturalmente questo voluto e provvido spostamento della specializzazione dagli anni che il

giovane studioso è studente a quelli che seguono immediatamente la laurea, importa la necessità che siano moltiplicate le facilitazioni di studio, gli assegni di perfezionamento, le possibilità di resistere, da parte degli elementi più adatti alle ricerche scientifiche, alle inesorabili necessità della vita. Chi, come me, vive molto della vita dei nostri giovani studiosi, sa quali inauditi sacrifici, quali enormi difficoltà essi devono spesso sopportare. E questione di mezzi, si comprende; nè questo è il momento per largheggiare anche nelle spese più nobili: mi sia tuttavia permesso di formulare l'augurio che il problema sia tenuto sempre presente e appena possibile risolto.

Si renda sempre più difficile la via, si eliminino recisamente quegli elementi che non hanno attitudini scientifiche, anche se hanno buona volontà e si illudono di averle; ma non si lascino stroncare mirabili energie, che potrebbero un giorno essere di beneficio inapprezzabile alla Patria, per dolorose necessità materiali, per quella miseria che, come disse una volta il Duce, può forse creare sporadicamente un capolavoro d'arte, ma generalmente spegne in modo inesorabile ogni possibilità di creazione e spesso rovina con la denutrizione la stessa salute e annulla la capacità di lavoro di giovani fiorenti. Un eccellente avviamento alla risoluzione di questo problema sono le provvidenze attuate verso gli aiuti e gli assistenti, cioè verso coloro che saranno i professori e i grandi studiosi di domani e sui quali è quasi unicamente basata la possibilità che l'Italia mantenga il suo primato nelle discipline in cui lo possiede e possa raggiungerlo in quelle, in cui (spesso per maggiori mezzi di studio) è ora in mani straniere.

Altri provvedimenti del Conte di Val Cismon, che devono avere il plauso della Camera, sono quelli recentemente presi per la libera docenza; il cui istituto deve essere quanto più è possibile innalzato e favorito, essendo essa l'integrazione necessaria dell'insegnamento ufficiale e la palestra nella quale, con il massimo disinteresse materiale, i giovani insegnanti si esercitano a tenere un giorno nobilmente le cattedre di ordinario. Ma appunto per favorire la libera docenza, occorre che sempre più essa si liberi da quell'aspetto che ha in troppi casi di un semplice titolo da aggiungere a quello di dottore, per dare affidamento di abilità professionale, senza che il libero docente, dopo che l'ha conseguito, senta più vincolo alcuno con l'Università nei cui ruoli figura.

Certo ciò non si verifica nè in tutte le Università nè in quelle Facoltà, come le Lettere e Filosofia e le Scienze matematiche, fisiche e naturali, che non hanno carattere professionale; ma, pur sapendo quale altissimo valore sia quello dei medici e chirurghi romani, mi permetto di trovare troppo alto il numero di ben 365 liberi docenti nella sola Facoltà di medicina e chirurgia della nostra Università di Roma.

I provvedimenti del Ministro sono tali da portare indubbiamente buoni frutti e da rendere rapidamente alla libera docenza in tutte le Facoltà il suo carattere di insegnamento collaterale al-



l'insegnamento ufficiale: i professionisti, pur benemeriti e insigni, i quali non sentono questo vincolo con l'Università o non hanno possibilità di partecipare alla vita universitaria, si contentino di altre distinzioni, come le onorificenze cavaliere o l'appartenenza ad Accademie per attestare la loro alta posizione professionale e sociale.

Provvidenze dunque che tendano recisamente alla elevazione delle nostre Università; è augurabile poi che le loro dotazioni possano al più presto essere reintegrate delle somme diminuite in questi ultimi anni: allora il funzionamento potrà dirsi in tutto eccellente.

L'aumento in appena cinque anni del numero degli studenti universitari da 44.640 a 54.304, cioè di circa 10.000, deve essere valutato — a mio parere — con compiacimento; ma considerato con grande serietà.

So bene che la crisi dei professionisti è grande e angosciosa; ma sono convinto che una Nazione come la nostra, che sta per aprirsi un radioso avvenire, non può non risentire beneficio dall'aumento di giovani colti, che meglio potranno contribuire all'elevazione della vita italiana e che potranno fornire alle nostre Forze Armate un maggior numero di bravi ufficiali di complemento.

Perciò l'anno passato (e fui lieto di trovarmi d'accordo con il Ministro e con i più dei Camerati alla Camera), fui recisamente contro il *numerus clausus*, essendo a mio parere la limitazione degli studenti dannosa. Ma questo numero così aumentato degli studenti deve naturalmente portare a una maggiore severità di studi; se l'affluenza è maggiore, la selezione cominci nei Licei e nei primi anni dell'Università: sarà opera pietosa disilludere in tempo chi non è adatto agli studi superiori.

L'idea, troppo diffusa ancora anche in colleghi di grande valore e serietà, che il 6 nelle Scuole Medie e il 18 nell'Università non si nega a nessuno, dovrebbe, nell'anno XIV della Rivoluzione Fascista, essere una buona volta abbandonata. Non si avrebbe il poco lusinghiero spettacolo di giovani — spesso laureati — che nelle scuole Allievi ufficiali danno qualche volta prova di ignorare fin gli elementi della nostra storia o della più elementare geografia, e così indubbiamente sarebbe in tutte le materie in cui pure furono promossi nelle loro Facoltà.

Una severità maggiore che elimini gli elementi cattivi o inetti sarebbe del resto ben gradita all'immensa maggioranza dei nostri studenti, che mai, come ora, sono stati disciplinati, fiorenti di giovinezza e d'ingegno.

È un antipatico luogo comune di qualche malinconico lodatore di un passato ben morto, dire che la generazione attuale studia meno della nostra o delle precedenti.

Chiunque vive veramente la vita delle Università sa che ciò non è vero e che la nuova vitalità che il Fascismo ha messo nella nostra gioventù ha favorevolmente agito anche nel suo rendimento scolastico: ho notato che generalmente i giovani più ardenti per fede fascista sono anche quelli che mostrano maggiore intelligenza e più bril-

lantemente superano le prove, spesso ardue, per conseguire la laurea.

Gli studenti universitari sono stati sempre pieni di entusiasmo e ardenti di fede; dalle Università uscirono i nostri indimenticabili eroi, combattenti valorosi e caduti da prodi nella grande guerra o martiri della Rivoluzione, ma ciò non toglie che assai meno aspra sarebbe stata la lotta se gli studenti fossero stati già allora ordinati nelle loro legioni. Spesso, recandomi al mio Istituto nella grande Università di Roma, dono superbo del Regime, all'attuazione del quale tanto ha contribuito il camerata De Francischi, non posso non fermarmi con compiacimento sommo ad ammirare le schiere che vi manovrano in formazione militare. Il mirabile slancio dei giovani ufficiali e dei militi in Africa Orientale ci conferma che l'Italia possiede ora la più balda, la più disciplinata, la più bella gioventù universitaria del mondo, forza di primaria importanza per la sua grandezza futura.

Ma non voglio abusare della pazienza dei colleghi e passo ad accennare alle Antichità e Belle Arti, non senza aver prima espresso il mio compiacimento per il riordinamento delle Accademie e la cura del nostro incomparabile materiale bibliografico, che con concetti unitari si riordina, si restaura, si tutela anche quando è in possesso di piccoli enti, inconsci del tesoro che certi libri costituiscono. Una schiera di funzionari e di studiosi infaticabili e colti procede a questo riordinamento che (quando sarà possibile dedicare nuovi adeguati mezzi alle biblioteche) integrato da nuovi acquisti (per i quali nel presente bilancio si fa già il lodevole sforzo di mezzo milione di aumento), porterà finalmente le nostre biblioteche a quell'altezza che debbono avere in conformità con il rinnovamento della vita nazionale italiana. Ed è augurabile che, appena sarà possibile, si risolva finalmente con audacia fascista il problema delle Biblioteca Nazionale di Roma, che — accanto alla grande Università, felicemente realizzata — costituisce una necessità vitale per l'incremento dell'alta cultura nella Capitale.

DE VECCHI DI VAL CISONO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Non prima di dieci anni.

GIGLIOLI. Intanto quella stessa unità e quello stesso ordinamento gerarchico, che è il fine di tutte le riforme del Ministro, han portato alla costituzione degli Istituti per gli studi storici, da quello di storia antica a quello di storia del Risorgimento, della quale il Quadrumviro De Vecchi è personalmente così benemerito studioso e che sotto la sua direzione si sta liberando di tutte le scorie di mentalità sorpassate, facendo rifulgere sempre più la titanica opera dei nostri vecchi per costituire l'unità e l'indipendenza della Patria.

Il problema delle Belle Arti o, per limitare ancor più il nostro esame, quello delle Antichità e Belle Arti, cioè dei Musei, delle Gallerie, dei Monumenti e degli Scavi, è in Italia di tale importanza, che non deve considerarsi solo dal lato della propaganda e del turismo, pur assai importante, ma anche, e principalmente, dal lato della

documentazione di un passato glorioso e della conservazione di un patrimonio di valore inapprezzabile per la bellezza e come fonte di educazione e di elevazione nazionale. I resti venerandi di una civiltà come la romana, che, per la prima volta nella storia del mondo, raggiunse la più alta vetta della sapienza umana e gettò le fondamenta incrollabili della civiltà moderna e, così pure i relitti delle civiltà più antiche, che furono spesso notevolissime per confluire poi nella gloria di Roma, non saranno mai curati e studiati abbastanza. Ora, è bello ricordare che alcuni dei più grandi centri, da Roma imperiale, alle mirabili città della Campania, Ercolano, Pompei, e alcuni dei monumenti più insigni da Aosta alla Sicilia hanno avuto dal Regime Fascista tali provvide cure, che certo mai Governo tanto operò in favore del patrimonio archeologico della Nazione (ed è merito insigne del Ministro d'aver dato nuovo incremento ad alcuni scavi, come quello di Ercolano; di aver risolto alcune importanti questioni che si trascinavano da anni); eppure non può essere considerato fanatismo di uno studioso il mio, se, come già feci l'anno passato, richiamo l'attenzione del Ministro sulla opportunità che si possa sempre meglio provvedere a tutte le innumerevoli scoperte che quotidianamente si fanno nel territorio dello Stato, scoperte di antichità spesso tutt'altro che insignificanti, che sono travolte dall'irrompere della vita moderna.

Spesso con un po' di buona volontà ci si accorge che tale distruzione non è indispensabile; e che i legittimi diritti dei viventi si possono benissimo conciliare con la conservazione di tali ruderi, come pure con la tutela di paesaggi di bellezza incomparabile e che abbiamo il dovere di conservare alle generazioni future, le quali certo non ci perdonerebbero di averli sacrificati per interessi rispettabili certo, ma quasi sempre individuali e contingenti, che perciò devono cedere all'interesse generale della Nazione. Gli ultimi provvedimenti a questo riguardo dimostrano quanto sia grande l'amore del Conte di Val Cismon per il nostro patrimonio artistico, quali battaglie affronti e vinca per difenderlo contro interessi formidabili coalizzati: mi sia permesso di esprimere il voto che, quando la sua attenzione potrà esser rivolta al riordinamento dell'amministrazione delle Antichità e Belle Arti, voglia rinforzare gli organi di vigilanza esecutivi, dotarli di mezzi moderni per poter rapidamente accorrere sui luoghi e decidere le questioni senza dannose lungaggini burocratiche.

Possa poi un giorno sorgere la possibilità di dotare finalmente questa importantissima Amministrazione statale dei mezzi adeguati alla sua importanza. Giustissimo il criterio di applicare la legge protettiva, di obbligare il proprietario che possiede un edificio monumentale di far lui, sotto la guida, s'intende, degli Enti competenti, quei lavori di manutenzione che farebbe per qualsiasi insignificante casa di sua proprietà. Ma un minimo di mezzi è indispensabile e troppe sono le chiesine sparse per le campagne, troppi sono

gli oggetti di scavo che vengono rinvenuti e che non si possono non assicurare alle collezioni dello Stato, perchè o sarebbero condannati alla dispersione e spesso alla sicura rovina o passerebbero inevitabilmente in collezioni straniere, che già troppo rigurgitano di nostri capolavori e di nostri cimeli, perchè ancora l'Italia Fascista permetta che i documenti del nostro passato, anche se non di primaria importanza, non restino nella regione a cui appartengono e di cui costituiscono spesso un vero diploma di nobiltà.

Assai utile sarebbe fornire le Soprintendenze, o almeno la Capitale, d'un gabinetto di restauro, così come il Ministero lo ha felicemente istituito nella Badia di Grottaferrata per i tesori delle Biblioteche. Troppo empirico è il modo in cui si tutelano cimeli che sorgono dalla terra dopo millenni o dipinti su muri o edifici ormai fatiscenti: l'Università fascista potrà e dovrà sicuramente coadiuvare l'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti in questo suo vitale compito.

Non ho bisogno infine di raccomandare al Ministro il personale scientifico nel quale ci sono funzionari e studiosi di primo ordine, personale di numero straordinariamente esiguo, che meriterebbe di avere un migliore e più adeguato svolgimento di carriera.

Camerati, è veramente degno del Regime Fascista che, mentre l'Italia compie, travolgendo ogni ostacolo, così grandi imprese in quell'Africa Orientale, alla cui sistemazione lo stesso Quadrumviro De Vecchi ebbe parte così importante, si proceda per la sua ferma volontà a un così essenziale riordinamento di tutti i nostri ordinamenti scolastici e di tutte le nostre istituzioni di cultura, mentre il camerata Ricci prosegue con giovanile baldanza nella sua mirabile azione di organizzazione della nostra gioventù.

L'impulso di vita che il Duce dà alla nostra Nazione, l'avvia così risolutamente al primato, sia nelle imprese di guerra, sia nella gara degli studi e nelle opere del pensiero. Il Fascismo prepara così per le future generazioni la grande Italia imperiale. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, riservando la parola al relatore e al Governo.

Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV, al 30 giugno 1937-XV. (994)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni rela-

tive al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze. (968)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Domodossola-Confine svizzero. (971)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero. (972)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare. (973)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione con combustibili nazionali. (975)

Approvazione della Convenzione del 12 agosto 1935-XIII, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatore di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni. (976)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, che apporta aggiunte alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia Guardia di finanza. (977)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa alla industria privata. (978)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, concernente la istituzione di grandi unità della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, e l'equiparazione del servizio prestato dalle Camicie Nere in quelli di detti reparti mobilitati per le esigenze della Africa Orientale al servizio prestato nel Regio Esercito. (979)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, recante norme per l'ammissione dei sanitari richiamati alle armi ai concorsi per i posti di medico e veterinario condotto. (994)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2208, che riduce il quantitativo minimo di carbone fossile estero da sbarcare in uno stesso porto con destinazione a transito, via terra, ai fini della esenzione dalla tassa di sbarco. (999)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio Esercito. (1001)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV. (991)

Presenti e votanti . . . . .	262
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	262
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze: (968)

Presenti e votanti . . . . .	262
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	256
Voti contrari . . . . .	6

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Domodossola-Confine svizzero: (971)

Presenti e votanti . . . . .	262
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	258
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero: (972)

Presenti e votanti . . . . .	262
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	257
Voti contrari . . . . .	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare: (973).

Presenti e votanti . . . . .	262
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	258
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione con combustibili nazionali: (975)

Presenti e votanti . . . . .	262
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	259
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1936

Approvazione della Convenzione del 12 agosto 1935-XIII, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatore di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni: (976)

Presenti e votanti . . . . .	262
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	257
Voti contrari . . . . .	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, che apporta aggiunte alla legge 21 dicembre 1934, n. 1710, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia guardia di finanza: (977)

Presenti e votanti . . . . .	262
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	256
Voti contrari . . . . .	6

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata: (978)

Presenti e votanti . . . . .	262
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	257
Voti contrari . . . . .	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, concernente l'istituzione di grandi unità della M. V. S. N. e l'equiparazione del servizio prestato dalle Camicie Nere in quelli di detti reparti mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio esercito: (979)

Presenti e votanti . . . . .	262
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	257
Voti contrari . . . . .	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, recante norme per l'ammissione dei sanitari richiamati alle armi ai concorsi per i posti di medico e veterinario condotto: (994)

Presenti e votanti . . . . .	262
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	258
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2208, che riduce il quantitativo minimo di carbone fossile estero

da sbarcare in uno stesso porto con destinazione al transito, via terra, ai fini della esenzione dalla tassa di sbarco: (999)

Presenti e votanti . . . . .	262
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	258
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio Esercito: (1001)

Presenti e votanti . . . . .	262
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	259
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Aghemo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andriani — Anitori — Antonelli — Aprilis — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Asinari — Asquini.

Baistrocchi — Baldi Giovanni — Barbaro — Bardanzellu — Begnotti — Belelli — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Besozzi di Carnisio — Bianchini — Biholini — Bifani — Bleiner — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borriello — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calza-Bini — Canelli — Cao di San Marco — Capialbi — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casili — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini — Meazzuoli — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cingolani — Cobolli Gigli — Coceani — Colombati — Corni — Coselschi — Cristini — Cro — Crollanza — Cupello.

Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — De Francisci — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsanich — De Regibus — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo — Durini. Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferroni — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Frignani — Galleni — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Gibertini — Giglioli — Giunta Francesco — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igiori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lantini —  
La Rocca — Lembo — Lessona — Livoti —  
Locurecio — Lojacono — Lucchini — Lucentini —  
Lunelli — Luzzatti.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffez-  
zoli — Magnini — Malusardi — Manaresi — Man-  
tovani — Maraini — Marchi — Marcucci —  
Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni —  
Masetti Enrico — Mazzini — Mazzucotelli —  
Medici del Vascello — Mendini — Menegozzi —  
Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciat-  
telli — Moncada di Paternò — Morelli Giuseppe  
— Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aure-  
lio — Morselli — Motta — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso —  
Nicolato.

Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efisio  
— Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Nicola Tommaso — Pala — Palermo —  
Panepinto — Paolini — Parisio Pietro — Pen-  
navaria — Pentimalli — Perna — Pesenti An-  
tonio — Piccinato — Pierantoni — Pinchetti —  
Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polve-  
relli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio  
— Puppini.

Rabotti — Redaelli — Redenti — Riccardi —  
Ricchioni — Ricci Renato — Rispoli — Rocca —  
Roncoroni — Rosson.

Sacco — Savini — Scarfiotti — Schiassi —  
Sciarra — Scotti — Serena — Serono — Serpieri  
— Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spi-  
nelli Francesco — Spizzi — Suppiej — Suvich.

Tallarico — Tarabini — Tarchi — Tassinari —  
Tommaselli — Trapani-Lombardo — Tredici —  
Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchioni  
— Velo — Ventrella — Verdi — Verga — Viale  
— Vidau — Vinci — Visco.

Zingali.

#### *Richiamati alle armi per mobilitazione:*

Alberici — Andreoli — Ascenzi.  
Baccarini — Bacci — Barenghi — Barni —  
Basile — Benini — Bertagna — Biffis — Biggini  
— Bisi — Boidi — Bonomi — Bottai Giuseppe  
— Bottari Tommaso.

Calvetti — Chiurco — Ciarlantini — Claven-  
zani.

Da Empoli — Diaz — Dolfin.  
Farinacci — Ferretti Piero — Fossa Davide.  
Gaetani dell'Aquila — Giordani — Giovannini  
— Giunti Pietro — Gorini.

Jung.  
Magini — Marchini — Maresca — Mazzetti  
Mario — Melchiori — Mezzetti Nazzareno.

Oddo Vincenzo.  
Pace Biagio — Pagliani — Paolucci — Parisi  
Alessandro — Parolari — Pavolini — Pettini —  
Pierazzi — Putzolu.

Ricci Giorgio — Rossi Amilcare.  
Scorza — Starace — Steiner.  
Tanzini — Tecchio — Teruzzi.  
Usai.  
Vecchini Rodolfo — Volpe.

#### *Sono in congedo:*

Baraldi.  
Cocca.  
Mancini.  
Pavoncelli.  
Raffaelli.

#### *Sono ammalati:*

Bilucaglia.  
Chiarelli — Cucini.  
De Carli Nicolò — Del Croix — Donegani.  
Fantucci — Foschini.  
Gangitano.  
Lanfranconi.  
Olivetti.  
Panunzio — Pasini — Pellizzari.  
Rossi Ottorino.  
Sertoli.  
Urso.  
Vezzani.

#### *Assenti per ufficio pubblico:*

Angelini — Arcidiacono — Ascione.  
Bonfatti — Buronzo.  
Chiarini.  
Fregonara.  
Giarratana.  
Lualdi.  
Motolese.  
Racheli — Romano.  
Sangiorgi.

### **Sull'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. — Domani seduta pubblica  
alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

#### *I. — Discussione dei disegni di legge:*

1 — Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1952, concer-  
nente la disciplina del servizio delle guardie par-  
ticolari giurate. (*Approvato dal Senato*). (900).

2 — Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, contenente  
norme temporanee per conciliare le esigenze  
della giustizia penale e dell'amministrazione finan-  
ziaria del Regno con quelle militari, durante le  
operazioni militari dell'Africa Orientale. (*Appro-  
vato dal Senato*). (944).

3 — Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2098, che accorda  
la franchigia doganale per l'olio di pino destinato  
ad essere impiegato nella flottazione dei mine-  
rali di piombo e di zinco. (950).

4 — Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 11 aprile 1935-XIII, n. 876, che apporta  
modifiche alle vigenti norme sul matrimonio degli  
ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronau-  
tica. (*Approvato dal Senato*). (956).

5 — Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, contenente  
disposizioni relative al matrimonio per procura  
del personale militare e di quello civile al seguito.

delle Forze armate dello Stato in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale. (*Approvato dal Senato*). (957).

6 — Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e il Perù, concernente i certificati di analisi dei vini, accordo stipulato in Lima, mediante scambio di Note, in data 7-18 giugno 1935. (969).

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134, contenente norme per semplificare la pubblicazione degli atti delle società commerciali. (970).

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, contenente modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, riguardante la tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto. (995).

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2138, che modifica il trattamento doganale dei colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati. (998).

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2308, per la revoca della concessione della linea Abbazia-Mattuglie-Laurana, già esercitata dall'industria privata. (1002).

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 10, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Germania per regolare i pagamenti, realizzato in Berlino, mediante scambio di Note, il 20 dicembre 1935. (1003).

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2293, riguardante la istituzione di una nuova sezione presso la Corte di cassazione e soppressione di alcuni posti di avvocato generale presso Corti di appello ed altre modificazioni all'ordinamento giudiziario. (1004).

II. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV.

III. — *Discussione dei disegni di legge:*

1 — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV. (986).

2 — Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV. (981).

**La seduta termina alle 17,35.**

---

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI**  
AVV. CARLO FINZI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI